



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 502

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° dicembre 2015

I N D I C E

Giunte

Plenaria (*)

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 48

2^a - Giustizia:

Plenaria » 55

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 62

Plenaria (pomeridiana) » 68

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 73

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211) » 77

Plenaria » 77

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 82

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 502° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° dicembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205)</i>	<i>Pag.</i>	97
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111)</i>	»	98
<i>Plenaria</i>	»	99
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	103
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	108

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	113
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	115
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	116

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	117

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

indi del Presidente della 3^a Commissione

CASINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro e per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

In apertura di seduta il presidente LATORRE riepiloga l'iter del provvedimento, rendendo noto che, alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 25 novembre alle ore 12, risultano presentati 100 emendamenti al testo del decreto-legge e 6 ordini del giorno.

Dà inoltre conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sui presupposti di costituzionalità e del parere non

ostativo espresso dalla medesima Commissione sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Rende noto, da ultimo, che la Commissione bilancio esprimerà il parere direttamente in Assemblea.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4, ponendosi problematicamente sull'effettiva possibilità di avviare con profitto la terza fase della missione EUNAVFORMED, che presuppone l'assenso di un'autorità nazionale libica ad oggi, di fatto, non esistente.

Lamenta inoltre le difficoltà incontrate dalla sua parte politica nel reperire puntuali informazioni sulle problematiche inerenti alla sicurezza, a motivo dell'ingiustificata esclusione dalla composizione del COPASIR.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/2138/2/3 e 4.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4, con il quale si chiede un'informazione più dettagliata, da parte del Governo, sulle diverse missioni in cui è impegnato il Paese.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2138/3/3 e 4, con il quale si chiedono chiarimenti sui motivi per cui il nostro Paese sia chiamato a sostenere direttamente le spese dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, che svolge un'azione dei cui risultati il Parlamento dovrebbe essere informato dettagliatamente.

Illustra quindi anche l'ordine del giorno G/2138/6/3 e 4, evidenziando come esso sia finalizzato ad avere notizie più dettagliate sui risultati ottenuti dalla missione in EUMM in Georgia e sui motivi che hanno indotto l'Italia a non proseguire il proprio impegno in quell'area.

Il senatore COTTI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2138/5/3 e 4, ponendo l'accento sulla contraddizione esistente tra il giusto aiuto umanitario prestato alle popolazioni yemenite e le forniture di armi italiane in favore dell'Arabia saudita, paese direttamente impegnato nell'ambito della sanguinosa guerra civile in Yemen.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4, il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) osserva che il parere potrebbe essere favorevole a condizione di espungere il secondo impegno al Governo, relativo alla sospensione della missione EUNAVFORMED dal 1° gennaio 2016.

Esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/2138/2/3 e 4 e G/2138/6/3 e 4.

Il sottosegretario ROSSI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Vattuone.

Il relatore per la 3^a Commissione COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2138/3/3 e 4 previa riformulazione, si rimette alle valutazioni del Governo sull'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4, eventualmente prospettando un parere favorevole in caso di riformulazione. Esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/2138/5/3 e 4.

Il sottosegretario GIRO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4, a condizione che il secondo degli impegni al Governo sia soppresso.

Esprime inoltre parere favorevole sugli ordini del giorno G/2138/3/3 e 4, G/2138/4/3 e 4 e G/2138/5/3 e 4 a condizione che i presentatori effettuino le seguenti riformulazioni: con riferimento all'ordine del giorno G/2138/3/3 e 4, riformulare il secondo impegno al Governo nel seguente modo «Ad assicurare alle competenti commissioni parlamentari un regolare aggiornamento sulla situazione attuale in Siria, con particolare riferimento ai seguiti delle riunioni e dei comunicati ministeriali di Vienna del Gruppo di supporto internazionale per la Siria (ISSG); relativamente all'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4, sopprimere, nel dodicesimo punto delle premesse, le parole "e pertanto parrebbe opportuno desumersi la sospensione dell'efficacia degli impegni contenuti nel Trattato in parola"; con riferimento, infine, all'ordine del giorno G/2138/5/3 e 4, sopprimere l'ultimo punto delle premesse e nell'impegno al Governo, dopo la parola "iniziativa", inserire le seguenti "a partire dall'invio di aiuti di emergenza della cooperazione allo sviluppo"».

Il relatore per la 3^a Commissione COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) formula il proprio parere sull'ordine del giorno G/2138/5/3 e 4 conformemente a quanto rilevato dal rappresentante del Governo.

Preso atto dei pareri espressi dai relatori e dai rappresentanti del Governo, gli ordini del giorno G/2138/3/3 e 4, G/2138/4/3 e 4 e G/2138/5/3 e 4 sono ritirati dai presentatori, con contestuale presentazione degli ordini del giorno G/2138/3/3 e 4 (testo 2), G/2138/4/3 e 4 (testo 2) e G/2138/5/3 e 4 (testo 2).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nel porsi problematicamente sulle osservazioni formulate dal sottosegretario Giro, prende atto favorevolmente del parziale accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4, ma insiste per la votazione del secondo impegno al Governo.

I senatori SANTANGELO (*M5S*), MARTON (*M5S*), COTTI (*M5S*), LUCIDI (*M5S*) e Ornella BERTOROTTA (*M5S*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4.

Il sottosegretario GIRO, preso atto di quanto rilevato dal senatore Gasparri, si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4 ad esclusione del secondo impegno al Governo. L'atto di indirizzo, viene pertanto parzialmente accolto dal Governo.

Previa verifica del numero legale, il presidente LATORRE pone quindi in votazione la restante parte del predetto ordine del giorno (da «a sospendere» fino a «PESC citata»), che viene respinta dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, viene quindi respinto anche l'ordine del giorno G/2138/2/3 e 4.

Il sottosegretario GIRO esprime avviso favorevole sugli ordini del giorno G/2138/3/3 e 4 (testo 2) e G/2138/5/3 e 4 (testo 2), che risultano accolti dal Governo.

Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4 (testo 2).

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4 (testo 2).

Posti ai voti, l'ordine del giorno G/2138/4/3 e 4 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Successivamente, l'ordine del giorno G/2138/6/3 e 4, posto in votazione, è respinto.

Si passa quindi all'esame delle proposte relative all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore COTTI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, ponendo l'accento sulla scarsa incisività ed utilità delle operazioni militari in corso.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.3, ponendosi problematicamente sul rifinanziamento di alcune missioni in corso, tra cui quella a Cipro.

Illustra quindi brevemente anche le proposte 1.26 (relativa alla missione EUNAVFORMED), e 1.29 (che prevede che l'Italia non partecipi ad operazioni in paesi che in passato appartenevano ai suoi territori coloniali).

Dichiara infine di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Divina riferiti all'articolo 1.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) illustra le proposte 1.21 e 1.28, richiamando le considerazioni già da lui svolte in occasione dell'esame dell'ordine del giorno G/2138/1/3 e 4.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra l'emendamento 1.32, che mira a favorire un maggiore coinvolgimento del Parlamento in relazione alla missione EUNAVFORMED.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge si danno per illustrati.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

In particolare, con riferimento alle proposte 1.25 e 1.27 rileva che la contrarietà origina dal fatto che esse incidono su una materia regolata da normativa europea e non nazionale.

Per quanto attiene, poi, all'emendamento 1.26, la formulazione presenta profili di criticità, mentre la proposta 1.32 presuppone un'incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione che, a proprio avviso, non sussiste.

Il sottosegretario ROSSI si esprime conformemente alle considerazioni svolte dal relatore.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.29.

Si associa il senatore COTTI (*M5S*), dichiarando di aggiungere la propria firma al predetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 risulta respinto.

Con separate votazioni, vengono inoltre respinte le proposte 1.30, 1.31 ed 1.32.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, sottolineando l'opportunità, con riferimento alle operazioni in Asia, di privilegiare, nell'assegnazione delle risorse, gli interventi umanitari rispetto alle operazioni militari.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) illustra le proprie proposte riferite all'articolo 2, sottolineando, del pari, la necessità di assegnare le maggiori risorse agli interventi di cooperazione.

Auspica quindi l'approvazione della proposta 2.30, volta a garantire un adeguato sostegno umanitario alle popolazioni perseguitate dall'ISIS, stigmatizzando il comportamento delle forze politiche di maggioranza – teso a ratificare la volontà governativa senza alcuno spirito critico – nonché dei relatori e dei rappresentanti del Governo, poco inclini, a suo avviso, a giustificare nel dettaglio i pareri contrari formulati sulle proposte al loro esame.

Dichiara infine di aggiungere la propria firma alle proposte 2.9, 2.10, 2.18 e 2.26.

Le restanti proposte riferite all'articolo 2 si danno per illustrate.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con particolare riferimento all'emendamento 2.30, osserva poi che la formulazione di questo prevedrebbe, qualora approvata, un ulteriore impegno di spesa.

Il sottosegretario ROSSI si associa alle considerazioni svolte dal relatore, osservando che molte delucidazioni sulle singole missioni sono già state rese –in tempi recenti- dai ministri competenti nell'ambito di specifiche audizioni.

Con particolare riferimento, poi, alla proposta 2.30, osserva che il Capo II del decreto-legge prevede già, all'interno delle iniziative di cooperazione e sviluppo, il sostegno alle popolazioni siriana ed irachena.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.30.

Le proposte 2.12, 2.16, 2.20, 2.24, 2.28, 2.29 sono dichiarate decadute per assenza del proponente.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il presidente CASINI consta che nessuno chiede di intervenire in sede illustrazione. Tutti gli emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente CASINI rileva nuovamente che nessuno chiede di intervenire in sede illustrazione. Tutti gli emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il senatore SANTANGELO (M5S) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.6.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14.

Le proposte 4.11 e 4.15 sono invece dichiarate decadute per assenza del proponente.

Successivamente, previo parere contrario del relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD) e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite respingono anche l'emendamento 5.1, unica proposta riferita all'articolo 5.

Il presidente CASINI consta che nessuno chiede di illustrare le due proposte relative all'articolo 6 del decreto-legge.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 6.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 risulta respinto. La proposta 6.2 viene dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Previo parere contrario del relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD) e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 7.1, unica proposta riferita all'articolo 7.

Il presidente CASINI consta quindi che nessuno chiede di illustrare le due proposte relative all'articolo 7-bis del decreto-legge.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (PD) ed il sottosegretario ROSSI esprimono parere contrario sugli emendamenti relativi 7-bis.1 e 7-bis.2, che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente CASINI consta che nessuno chiede di intervenire in sede di illustrazione. Gli emendamenti sono quindi dati tutti per illustrati.

Il relatore per la 3^a Commissione COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.3.

La proposta 8.2 viene invece dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Si passa, da ultimo, all'esame delle proposte relative all'articolo 9.

Il presidente CASINI consta che nessuno chiede di intervenire in sede di illustrazione. Gli emendamenti sono quindi dati tutti per illustrati.

Il relatore per la 3^a Commissione COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

La proposta 9.1 viene dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Il presidente CASINI rileva che è esaurito l'esame degli emendamenti. Consta inoltre che nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori Compagna e Vattuone a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2138

ordini del giorno

G/2138/1/3 e 4

GASPARRI, MINZOLINI, BERTOROTTA, COTTI, LUCIDI, MARTON, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge in oggetto autorizza la prosecuzione della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EU-NAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015;

tale decisione prevede tre fasi e la più saliente è la terza che dovrebbe dar luogo all'effettivo smantellamento delle attività degli scafisti;

a tal fine è necessario raggiungere in Libia un accordo tra i Governi di Tobruk e di Tripoli con le altre entità minori per la formazione di un Governo di unità nazionale e il completamento del processo di pace;

tale accordo è stato perseguito anche dalle Nazioni Unite, che hanno patrocinato il fallito tentativo di mediazione attraverso il loro inviato per la Libia, Bernardino Leon;

i presupposti perché sia attuata la terza fase, l'accordo delle parti su un unico governo di unità nazionale in Libia, non sono ancora stati attuati, vanificando, nei fatti, la possibilità di procedere nei successivi stadi della missione;

senza tali presupposti la terza fase, lo smantellamento delle attività degli scafisti, non può avere luogo, poiché sarebbe necessario entrare nelle acque territoriali dello Stato libico, previa autorizzazione dello stesso, e le navi della nostra Marina militare finiscono per eseguire una mera attività di pattugliamento,

impegna il Governo:

a intraprendere le necessarie iniziative al fine di giungere all'attuazione di tutte le varie fasi dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED e previste dall'articolo 2 della decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015 e successive rettifiche;

a sospendere la missione delle nostre navi dal 1° gennaio 2016 qualora non si completino le intese previste dall'articolo 2 della decisione PESC citata.

G/2138/2/3 e 4

BERTOROTTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (A.S. 2138);

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 99 del 2015;

il richiamato decreto-legge ha, in particolare, autorizzato, limitatamente al periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la spesa di 26 milioni di euro per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare – oltre all'impiego di mezzi navali, in particolare la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro, e mezzi aeromobili – alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale.

Considerato che:

il decreto in commento prevede, per la missione di cui al comma 7, l'impiego di 1031 unità divisi tra nave Cavour (700 unità), nave Todaro (39 unità, in precedenza 50), «assetti vari» (270 unità), ovvero OHQ –FLB Augusta, Forward Operation Base (FOB) Sigonella, FLS Pantelleria ACCE, nonché due nuovi teatri di impiego: New York e Tunisi con 15 e 7 unità di «personale di *staff* presso comandi internazionali di stanza» *in loco*;

impegnano il Governo:

a fornire chiarimenti circa le modalità d'impiego dei due *staff* citati nei considerata, nonché il dettaglio della loro composizione.

G/2138/3/3 e 4 (testo 2)

LUCIDI, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (A.S. 2138);

premesso che:

l'articolo 9, comma 3, autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello *United Nations System Staff College* (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-latino americano;

l'articolo in questione presenta una eterogeneità dei fini che la norma intende perseguire, prevedendosi differenti stanziamenti che vanno dall'appartenenza consolidata ad organizzazioni internazionali al sostegno in favore dei processi diplomatici non codificati quali appunto l'attività dell'inviato speciale per la Siria dell'Onu.

considerato che:

il Consiglio europeo ha adottato la strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'ISIL/Daesh, basata sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza (doc. 6031/15);

con riferimento alla crisi siriana, l'UE ha ribadito «il suo pieno sostegno agli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, al fine di conseguire una riduzione strategica della violenza che dovrebbe alleviare le sofferenze della popolazione, su cui fondare un processo politico sostenibile e inclusivo verso una transizione che risponda alle aspirazioni di tutto il popolo siriano».

rilevato che:

il citato documento 6031/15 ha evidenziato che l'UE e i suoi Stati membri forniscono il maggior contributo alla risposta internazionale alla

crisi siriana, avendo mobilitato fino al mese di marzo 2015 oltre 3,2 miliardi di euro per l'assistenza, per il soccorso e la ripresa alle persone colpite dal conflitto all'interno della Siria e ai rifugiati e alle comunità ospitanti nei vicini Libano, Giordania, Iraq e Turchia.

rilevato ancora che:

il Consiglio diverse volte ha ribadito l'impegno degli Stati membri a presentare, accanto al pacchetto finanziario della Commissione europea, impegni consistenti per, nuovi finanziamenti umanitari e allo sviluppo commisurati alle dimensioni e al protrarsi della crisi, invitando anche gli altri *partner* internazionali a presentare un impegno consistente e, nel lungo periodo, al fine di aumentare il livello e la prevedibilità del loro rispettivo sostegno alle popolazioni colpite dalla crisi siriana nella regione.

rilevato, infine, che:

l'Unione europea si è dichiarata pronta a fornire sostegno pratico immediato a seguito del congelamento delle ostilità a livello locale in conformità del diritto internazionale umanitario ad Aleppo e in altre località;

impegnano il Governo:

a fornire chiarimenti circa il supporto, con fondi nazionali, in favore dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite;

ad assicurare alle competenti commissioni parlamentari un regolare aggiornamento sulla situazione attuale in Siria, in particolare con riferimento ai seguiti delle riunioni e dei comunicati ministeriali di Vienna del Gruppo di supporto internazionale per la Siria (ISSG).

G/2138/3/3 e 4

LUCIDI, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (A.S. 2138);

premesso che:

l'articolo 9, comma 3, autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello *United Nations System Staff College* (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento de-

gli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-latino americano;

l'articolo in questione presenta una eterogeneità dei fini che la norma intende perseguire, prevedendosi differenti stanziamenti che vanno dall'appartenenza consolidata ad organizzazioni internazionali al sostegno in favore dei processi diplomatici non codificati quali appunto l'attività dell'inviato speciale per la Siria dell'Onu.

considerato che:

il Consiglio europeo ha adottato la strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'ISIL/Daesh, basata sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza (doc. 6031/15);

con riferimento alla crisi siriana, l'UE ha ribadito «il suo pieno sostegno agli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, al fine di conseguire una riduzione strategica della violenza che dovrebbe alleviare le sofferenze della popolazione, su cui fondare un processo politico sostenibile e inclusivo verso una transizione che risponda alle aspirazioni di tutto il popolo siriano».

rilevato che:

il citato documento 6031/15 ha evidenziato che l'UE e i suoi Stati membri forniscono il maggior contributo alla risposta internazionale alla crisi siriana, avendo mobilitato fino al mese di marzo 2015 oltre 3,2 miliardi di euro per l'assistenza, per il soccorso e la ripresa alle persone colpite dal conflitto all'interno della Siria e ai rifugiati e alle comunità ospitanti nei vicini Libano, Giordania, Iraq e Turchia.

rilevato ancora che:

il Consiglio diverse volte ha ribadito l'impegno degli Stati membri a presentare, accanto al pacchetto finanziario della Commissione europea, impegni consistenti per, nuovi finanziamenti umanitari e allo sviluppo commisurati alle dimensioni e al protrarsi della crisi, invitando anche gli altri *partner* internazionali a presentare un impegno consistente e, nel lungo periodo, al fine di aumentare il livello e la prevedibilità del loro rispettivo sostegno alle popolazioni colpite dalla crisi siriana nella regione.

rilevato, infine, che:

l'Unione europea si è dichiarata pronta a fornire sostegno pratico immediato a seguito del congelamento delle ostilità a livello locale in conformità del diritto internazionale umanitario ad Aleppo e in altre località;

impegnano il Governo:

a fornire chiarimenti circa il supporto, con fondi nazionali, in favore dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite;

ad inviare alle competenti commissioni parlamentari una relazione bimestrale sulla situazione attuale in Siria, con riferimento anche all'attuazione del cosiddetto Piano per Aleppo dell'Inviato Speciale Onu, Staffan de Mistura.

G/2138/4/3 e 4 (testo 2)

BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (A.S. 2138);

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 9 autorizza per l'ultimo trimestre del 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dal precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge n. 7 del 2015) all'articolo 18, comma 2, ove per il periodo 1° gennaio 30 settembre 2015 si autorizzava la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto, specificandosi che l'integrazione del finanziamento è disposta anche per l'invio in missione in Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di stabilizzazione del paese;

la Libia ha da sempre rivestito un interesse strategico nella politica estera italiana e l'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza all'interno del paese nord africano la cui importanza è data in *primis* dalla presenza di idrocarburi, ha avviato durante gli anni un processo di normalizzazione dei rapporti, all'interno del quale un ruolo importante è stato svolto dai trattati e accordi che sono stati siglati negli anni per disciplinare le diverse forme di partenariato;

tra questi accordi, il più rilevante è il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;

il citato trattato contiene disposizioni relative alla lotta all'immigrazione illegale, prevedendosi una serie di misure che mirano a bloccare i flussi migratori in partenza dal Nord Africa verso le coste meridionali italiane, nonché misure relative alle capacità operative libiche, prevedendosi l'istituzione di pattugliamenti congiunti e contestuale realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche;

tale accordo, nato per normalizzare i rapporti italo-libici, ha trovato però come grande ostacolo la mancata partecipazione della Libia alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo «*status* dei rifugiati» del 1951 che poneva dei seri problemi riguardo alla mancanza di tutele e garanzie cui sarebbero stati sottoposti i rifugiati;

l'assenza nel testo di un esplicito rinvio al rispetto dei diritti umani da parte libica ha destato particolare preoccupazione circa la sorte degli immigrati che avrebbero potuto essere respinti senza alcuna assistenza;

aspetti economici, negli anni, hanno fatto propendere per un consolidamento delle relazioni tra le singole imprese nazionali, attraverso il trasferimento di tecnologie in partenariato tra le imprese italiane e quelle libiche, relazioni che, in seguito alla crisi globale, hanno subito una brusca battuta d'arresto;

considerato che:

la Libia è diventata un membro delle Nazioni Unite nel dicembre 1955, dopo l'adozione della Risoluzione Onu 289/A del novembre 1949, il cui obiettivo era quello di stabilire uno stato sovrano in Libia che includesse le sue tre regioni storiche;

dopo lo scoppio delle proteste nel 2001, l'Onu ha immediatamente condannato la violenza e l'uso della forza contro i civili in Libia e che solo con risoluzione 1970/2011 era stato richiesto alle autorità libiche la fine dell'uso della violenza, mentre il Consiglio di Sicurezza ha richiesto alla Corte internazionale di aprire un'indagine sulle più serie violazioni dei diritti umani, misure accompagnate da un divieto sulle armi, divieto d'ingresso e di transito e un congelamento delle attività, presto seguite dall'imposizione di zone di interdizione di volo, c.d. *no fly*;

rilevato che:

con la risoluzione 1973/2011 il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato gli stati membri ad intervenire singolarmente o attraverso alleanze regionali e che poco tempo è stata organizzata una missione di supporto alla Libia (UNSMIL), mirando a sostenere le nuove autorità di transizione nel paese, promuovendo lo Stato di diritto, rafforzando la protezione dei diritti umani al fine di restaurare la pubblica sicurezza;

l'Italia ha preso parte alla coalizione di intervento in Libia in seguito alla Risoluzione 1973 del 2011;

rilevato, inoltre, che:

in tale particolare contesto socio-politico è rimasto da risolvere il problema del Trattato di Bengasi del 2008 e la clausola che obbliga a non concedere il proprio territorio per atti ostili contro la Libia;

nel gennaio 2012, durante un incontro tra l'*ex premier* italiano Mario Monti e il Presidente del Consiglio nazionale di transizione Mustafa Abdul Jalil, è stata firmata la Dichiarazione di Tripoli che, pur senza menzione esplicita del Trattato del 2008, ribadisce la volontà dei due governi di costruire i loro reciproci rapporti a partire dagli accordi in precedenza

sottoscritti, confermando la posizione dell'Italia quale principale *partner* economico della Libia;

rilevato, infine, che:

in una situazione delicata come quella attuale, in cui l'Italia risente della crisi ucraina e della minaccia del califfato nei paesi del Nord Africa, la Libia riveste un ancor più elevata importanza geo-economica in quanto permette all'Italia una diversificazione sul mercato energetico confermandosi tra i principali fornitori di gas al nostro paese, dopo Algeria, Russia e Norvegia;

nonostante la gravità della situazione, l'impatto del caos libico sul mercato energetico italiano potrebbe essere limitato in quanto si ipotizza che le milizie cercheranno di mantenere operativi i giacimenti, quale fonte essenziale per mantenere il potere e che per l'Italia, la situazione più critica potrebbe verificarsi nel settore del gas naturale, a causa delle incertezze delle forniture provenienti dalla Russia;

impegnano il Governo:

a chiarire se la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista possano ritenersi vincolati dalle obbligazioni assunte con la stipula del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;

a conoscere, qualora i vincoli siano da ritenersi esistenti, lo stato d'attuazione dei lavori e dei progetti definiti, in virtù degli impegni assunti, con la stipula del citato Trattato di Amicizia.

G/2138/4/3 e 4

BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione» (A.S. 2138);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 autorizza per l'ultimo trimestre del 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dal precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge n. 7 del 2015) all'articolo 18, comma 2, ove per il periodo 1° gennaio 30 settembre 2015 si autorizzava la spesa di euro 1.490.676 per in-

terventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto, specificandosi che l'integrazione del finanziamento è disposta anche per l'invio in missione in Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di stabilizzazione del paese;

la Libia ha da sempre rivestito un interesse strategico nella politica estera italiana e l'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza all'interno del paese nord africano la cui importanza è data in *primis* dalla presenza di idrocarburi, ha avviato durante gli anni un processo di normalizzazione dei rapporti, all'interno del quale un ruolo importante è stato svolto dai trattati e accordi che sono stati siglati negli anni per disciplinare le diverse forme di partenariato;

tra questi accordi, il più rilevante è il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;

il citato trattato contiene disposizioni relative alla lotta all'immigrazione illegale, prevedendosi una serie di misure che mirano a bloccare i flussi migratori in partenza dal Nord Africa verso le coste meridionali italiane, nonché misure relative alle capacità operative libiche, prevedendosi l'istituzione di pattugliamenti congiunti e contestuale realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche;

tale accordo, nato per normalizzare i rapporti italo-libici, ha trovato però come grande ostacolo la mancata partecipazione della Libia alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo «*status* dei rifugiati» del 1951 che poneva dei seri problemi riguardo alla mancanza di tutele e garanzie cui sarebbero stati sottoposti i rifugiati;

l'assenza nel testo di un esplicito rinvio al rispetto dei diritti umani da parte libica ha destato particolare preoccupazione circa la sorte degli immigrati che avrebbero potuto essere respinti senza alcuna assistenza;

aspetti economici, negli anni, hanno fatto propendere per un consolidamento delle relazioni tra le singole imprese nazionali, attraverso il trasferimento di tecnologie in partenariato tra le imprese italiane e quelle libiche, relazioni che, in seguito alla crisi globale, hanno subito una brusca battuta d'arresto;

considerato che:

la Libia è diventata un membro delle Nazioni Unite nel dicembre 1955, dopo l'adozione della Risoluzione Onu 289/A del novembre 1949, il cui obiettivo era quello di stabilire uno stato sovrano in Libia che includesse le sue tre regioni storiche;

dopo lo scoppio delle proteste nel 2001, l'Onu ha immediatamente condannato la violenza e l'uso della forza contro i civili in Libia e che solo con risoluzione 1970/2011 era stato richiesto alle autorità libiche la fine dell'uso della violenza, mentre il Consiglio di Sicurezza ha richiesto alla Corte internazionale di aprire un'indagine sulle più serie violazioni dei diritti umani, misure accompagnate da un divieto sulle armi, divieto

d'ingresso e di transito e un congelamento delle attività, presto seguite dall'imposizione di zone di interdizione di volo, c.d. *no fly*;

rilevato che:

con la risoluzione 1973/2011 il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato gli stati membri ad intervenire singolarmente o attraverso alleanze regionali e che poco tempo è stata organizzata una missione di supporto alla Libia (UNSMIL), mirando a sostenere le nuove autorità di transizione nel paese, promuovendo lo Stato di diritto, rafforzando la protezione dei diritti umani al fine di restaurare la pubblica sicurezza;

l'Italia ha preso parte alla coalizione di intervento in Libia in seguito alla Risoluzione 1973 del 2011 e pertanto parrebbe opportuno desumersi la sospensione dell'efficacia degli impegni contenuti nel Trattato in parola;

rilevato, inoltre, che:

in tale particolare contesto socio-politico è rimasto da risolvere il problema del Trattato di Bengasi del 2008 e la clausola che obbliga a non concedere il proprio territorio per atti ostili contro la Libia;

nel gennaio 2012, durante un incontro tra l'*ex premier* italiano Mario Monti e il Presidente del Consiglio nazionale di transizione Mustafa Abdul Jalil, è stata firmata la Dichiarazione di Tripoli che, pur senza menzione esplicita del Trattato del 2008, ribadisce la volontà dei due governi di costruire i loro reciproci rapporti a partire dagli accordi in precedenza sottoscritti, confermando la posizione dell'Italia quale principale *partner* economico della Libia;

rilevato, infine, che:

in una situazione delicata come quella attuale, in cui l'Italia risente della crisi ucraina e della minaccia del califfato nei paesi del Nord Africa, la Libia riveste un ancor più elevata importanza geo-economica in quanto permette all'Italia una diversificazione sul mercato energetico confermandosi tra i principali fornitori di gas al nostro paese, dopo Algeria, Russia e Norvegia;

nonostante la gravità della situazione, l'impatto del caos libico sul mercato energetico italiano potrebbe essere limitato in quanto si ipotizza che le milizie cercheranno di mantenere operativi i giacimenti, quale fonte essenziale per mantenere il potere e che per l'Italia, la situazione più critica potrebbe verificarsi nel settore del gas naturale, a causa delle incertezze delle forniture provenienti dalla Russia;

impegnano il Governo:

a chiarire se la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista possano ritenersi vincolati dalle obbligazioni assunte con la stipula del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;

a conoscere, qualora i vincoli siano da ritenersi esistenti, lo stato d'attuazione dei lavori e dei progetti definiti, in virtù degli impegni assunti, con la stipula del citato Trattato di Amicizia.

G/2138/5/3 e 4 (testo 2)

COTTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

premesso che:

all'articolo 8, comma 1 del citato decreto è previsto uno stanziamento, per la realizzazione di iniziative di cooperazione, in favore di diversi Paesi comprendenti lo Yemen;

impegna il governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa, a partire dall'invio di aiuti di emergenza della cooperazione allo sviluppo, al fine di offrire celermente il massimo ristoro possibile al popolo yemenita.

G/2138/5/3 e 4

COTTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

premesso che:

all'articolo 8, comma 1 del citato decreto è previsto uno stanziamento, per la realizzazione di iniziative di cooperazione, in favore di diversi Paesi comprendenti lo Yemen;

considerato che:

tale operazione è da ritenersi un atto dovuto e di riparazione del danno, arrecato dallo Stato italiano, per aver permesso la vendita e l'uso di bombe prodotte in Italia per colpire vilmente la popolazione civile yemenita;

impegna il governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa al fine di offrire celermente il massimo ristoro possibile al popolo yemenita.

G/2138/6/3 e 4

LUCIDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

premesso che:

l'articolo 12, comma 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 autorizzava la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia;

il citato finanziamento, destinato a coprire i primi nove mesi dell'anno 2015, ammontava a circa la metà del precedente analogo stanziamento, relativo al solo secondo semestre dell'anno 2014, pur prevedendo l'impiego delle stesse unità 4 unità di personale;

considerato che:

nel decreto-legge in conversione con l'atto senato in titolo non risultano stanziamenti per la continuazione della citata missione in Georgia;

impegna il Governo a:

fornire ogni opportuna informazione relativa alla missione citata, con dettaglio dei risultati raggiunti e dei motivi che lo hanno indotto a non prevedere la prosecuzione dell'impegno italiano nel teatro georgiano, anche per l'ultimo trimestre dell'anno in corso.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

COTTI

Sopprimere il comma 1.

1.2

BERTOROTTA, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 25.602.210», con le seguenti: «euro 20.602.210».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 38.500.000», con le seguenti: «euro 43.500.000».

1.3

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato

maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

1.6

BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

1.7

COTTI

Sopprimere il comma 2.

1.8

DIVINA, SANTANGELO

Sopprimere il comma 2.

1.9

COTTI

Sopprimere il comma 3.

1.10

COTTI

Sopprimere il comma 4.

1.11

BERTOROTTA, MARTON

*Sopprimere il comma 5.**Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto-legge».

1.12

COTTI

*Sopprimere il comma 5.***1.13**

DIVINA, SANTANGELO

*Sopprimere il comma 5.***1.14**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 38.500.000» con le seguenti: «euro 76.200.517».

1.15

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione i alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto-legge».

1.16

SANTANGELO, MARTON, AIROLA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1 sostituire le parole: «euro 38.500.000», con le seguenti: «euro 42.713.777».

1.17

COTTI

Sopprimere il comma 6.

1.18

BERTOROTTA

Al comma 6, sostituire le parole: «euro 4.213.777», con le seguenti: «euro 2.213777».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 38.500.000», con le seguenti: «euro 40.500.000».

1.19

COTTI

Sopprimere il comma 7.

1.20

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 7.

1.21

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere il comma 7.

1.22

DIVINA, SANTANGELO

*Al comma 7, seconda riga, sostituire le parole: «euro 33.486.740»
con le seguenti: «euro 25.000.000».*

1.23

DIVINA, SANTANGELO

*Al comma 7, sostituire le parole: «euro 33.486.740» con le seguenti:
«euro 30.486.740».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, alle parole: «euro
24.497.826», le seguenti: «euro 27.497.826».*

1.24

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 7, dopo le parole: «all'operazione militare», inserire le seguenti: «di contrasto e dissuasione dei flussi migratori illegali sotto l'egida».

1.25

BERTOROTTA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'approvazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'avvenuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del 18 maggio 2015, la missione internazionale dovrà realizzarsi sotto l'egida delle Nazioni Unite anche con eventuale partecipazione di forze armate di Paesi non aderenti all'Unione europea».

1.26

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera v) punto ii) – seconda fase- e c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del 18 maggio 2015, deve essere effettiva espressione di un processo di unità nazionale e di pacificazione dello Stato in questione e non solo del governo riconosciuto dalla comunità internazionale».

1.27

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'azione di contrasto e di smantellamento delle reti di traffico e della tratta di esseri umani di cui alla Decisione PESC/2015/778, il soccorso e la distribuzione degli aiuti umanitari devono avvenire tramite l'utilizzo delle agenzie delle Nazioni Unite preposte e delle organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, preventivamente autorizzate allo scopo».

1.28

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione di cui al periodo precedente è sospesa se entro il 31 dicembre 2015, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, la missione non sia stata attuata in tutte le varie fasi di cui all'articolo 2, della decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015».

1.29

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, COTTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque esclusa la partecipazione delle Forze armate italiane a operazioni militari nel territorio di un Paese di cui l'Italia è stata colonizzatrice».

1.30

MARTON, SANTANGELO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato con la legge 6 febbraio 2009, n. 7, è sospeso».

1.31

BERTOROTTA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale operazione può partecipare altresì personale civile. Tale personale è scelto tra le Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

1.32

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Successivamente all'adozione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'avvenuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del 18 maggio 2015, la partecipazione dell'Italia alla missione in oggetto, purché compatibile con le disposizioni sancite dall'articolo costituzionale n. 11, dovrà essere preventivamente approvata con voto delle Camere».

Art. 2.**2.1**

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, nella misura di 15.000.000 e all'articolo 9, comma 2, nella misura di 15 milioni di euro del presente decreto».

2.2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 38.500.000» con le seguenti: «euro 97.117.770».

2.3

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 38.500.000.» con le seguenti: «euro 43.500.000»;

b) all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 16.000.000».

2.4

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto».

2.5

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 8 milioni per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione e il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile».

2.6

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa 3.000.000 di euro per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n.58».

2.7

COTTI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

2.8

BERTOROTTA

Al comma 1 sostituire le parole: «euro 58.617.770», con le seguenti: «euro 28.617.770».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014)».

2.9

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «euro 58.617.770» con le seguenti: «euro 40.000.000».

Conseguentemente, sostituire nel comma 9 del medesimo articolo le parole: «euro 64.987.552», con le seguenti: «euro 83.605.322».

2.10

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «euro 58.617.770», con le seguenti: «euro 40.000.000».

2.11

BERTOROTTA, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 58.617.770», con le seguenti: «euro 53.617.770».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di programmi destinati allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori».

2.12

DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 58.617.770», con le seguenti: «euro 53.617.770».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: «euro 821.779», con le seguenti: «euro 1.821.779».

2.13

SANTANGELO, MARTON

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

2.14

COTTI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 2.

2.15

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 2.

2.16

DIVINA

Sopprimere il comma 3.

2.17

COTTI

Sopprimere il comma 4.

2.18

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 42.820.407», con le seguenti: «euro 20.000.000».

2.19

COTTI

Sopprimere il comma 5.

2.20

DIVINA

Al comma 5, sopprimere le parole: «e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi».

2.21

COTTI

Sopprimere il comma 6.

2.22

COTTI

Sopprimere il comma 7.

2.23

COTTI

Sopprimere il comma 8.

2.24

DIVINA

Sopprimere il comma 8.

2.25

COTTI

Sopprimere il comma 9.

2.26

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 64.987.552», con le seguenti: «euro 94.987.552».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «euro 42.820.407», con le seguenti: «euro 12.820.407».

2.27

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 64.987.552», con le seguenti: «euro 60.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata dal 20 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 6.987.552 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

2.28

DIVINA

Al comma 9, dopo le parole: «del Daesh», inserire le seguenti: «, incluse quelle operative».

2.29

DIVINA

Al comma 9, dopo le parole: «del Daesh», inserire le seguenti: «, su tutto il territorio di radicamento dell'organizzazione».

2.30

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA

Al comma 9, dopo le parole: «Daesh», inserire le seguenti: «e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh».

Art. 3.**3.1**

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 3.000.000 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto».

3.2

SANTANGELO, MARTON, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 3.000.000 di euro per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58».

3.3

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

3.4

COTTI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

3.5

SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 1° febbraio 2015 n. 7, convertito in legge 17 aprile 2015 n. 43, non essendo stata modificata la condizione di restrizione della libertà dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco, la partecipazione del personale militare all'operazione dell'Unione europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta è sospesa fino alla soluzione positiva della vicenda».

3.6

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.566.838 per il proseguimento dei lavori di apertura e di allestimento della nuova sede diplomatica a Mogadiscio, alla messa in sicurezza dell'area individuata e alla tutela del personale ivi assegnato».

3.7

COTTI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 2.

3.8

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti».

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma , il seguente:

«3-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella repubblica di Gibuti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto».

3.9

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti».

3.10

COTTI

Sopprimere il comma 3.

3.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alla missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO».

Art. 4.

4.1

COTTI

Sopprimere il comma 1.

4.2

COTTI

Sopprimere il comma 2.

4.3

COTTI

Sopprimere il comma 3.

4.4

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 3.

4.5

BERTOROTTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di 12.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, nonché di controllo del traffico illecito di migranti e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, invierà una relazione bimestrale contenente la rendicontazione di tale

autorizzazione di spesa, nonché dei risultati raggiunti, alle commissioni competenti del Parlamento, nonché al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1 sostituire la cifra: «38.500.000», con la seguente: «50.500.000».

4.6

DIVINA, SANTANGELO

Al comma 3, dopo le parole: «contrasto del terrorismo», inserire le seguenti: «e dei flussi migratori illegali».

4.7

COTTI

Sopprimere il comma 4.

4.8

SANTANGELO, MARTON

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

4.9

BERTOROTTA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) euro 1.102.500 per la cessione, a titolo gratuito, al Governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, per tramite del Governo della Repubblica d'Iraq, di equipaggiamenti di protezione CBRN».

4.10

COTTI

Sopprimere il comma 5.

4.11

DIVINA

Sopprimere il comma 5.

4.12

SANTANGELO, MARTON

Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).

4.13

COTTI

Sopprimere il comma 6.

4.14

SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 6.

4.15

DIVINA

Sopprimere il comma 6.

Art. 5.

5.1

COTTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.1

COTTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate impegnato nelle missioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 9, si applica il Codice penale militare di guerra».

Art. 7.

7.1

COTTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7-bis**7-bis.1**

GASPARRI, MINZOLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "composto da cinque deputati e cinque senatori" sono sostituite dalla seguenti: "composto da sette deputati e sette senatori".

6-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dal comma 6-bis, del presente articolo».

7-bis.2

GASPARRI, MINZOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Limitatamente alla XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrata di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore. I Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla suddetta legge, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.**8.1**

COTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Sudan, Yemen», aggiungere le seguenti parole: «, anche come riparazione morale dello stato italiano per aver permesso la vendita e l'uso di bombe prodotte in Italia per colpire vilmente la popolazione civile di questo paese.».

8.2

DIVINA

Al comma 1, alle parole: «in materia di migrazioni e sviluppo», sostituire le seguenti: «di prevenzione e contenimento dei flussi migratori illegali».

8.3

BERTOROTTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di prevenzione del traffico illecito di migranti».

Art. 9.**9.1**

DIVINA

Sopprimere il comma 1.

9.2

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Al comma 6, dopo le parole: «aree di crisi», aggiungere le seguenti: «, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

9.3

SANTANGELO, MARTON

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo, è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

343^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia l'assoluta disomogeneità del provvedimento, che reca molteplici misure in settori differenti, dall'istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi per il Giubileo al piano per la bonifica ambientale di Bagnoli, dalla valorizzazione delle aree su cui si è svolta l'Esposizione universale di Milano al sostegno al settore del cinema.

Inoltre, a suo avviso, non sono ravvisabili i requisiti della necessità e urgenza.

Ad esempio, appare incomprensibile l'indifferibilità dello stanziamento di 10 milioni di euro, da destinare – per il sostegno al *made in Italy* – all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dal momento che già con il disegno di legge di stabilità è stato deciso un appostamento di 50 milioni di euro per il 2016, con la medesima finalità.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) formula valutazioni critiche sul provvedimento che, a suo avviso, non presenta il requisito dell'omogeneità, previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, e non risponde ai presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. In particolare, non sarebbe ravvisabile l'urgenza dell'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge, relativo all'emergenza per lo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania dal 2000 al 2009.

Ritiene che le misure previste – finanziate attraverso tagli lineari ai bilanci dei Ministeri – siano state adottate in modo estemporaneo, per rispondere a esigenze locali e particolaristiche. Peraltro, rileva che i territori destinatari degli interventi urgenti saranno in buona parte interessati dalle prossime elezioni amministrative.

Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo avviso, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza in assenza dei requisiti costituzionali, nonché l'adozione di provvedimenti dal contenuto disomogeneo, rischia di esasperare ulteriormente la contrapposizione politica tra maggioranza e opposizione. Ciò ostacola il confronto sul merito dei singoli interventi previsti, rendendo impossibile la ricerca di soluzioni comuni.

Il senatore CRIMI (*M5S*), dopo aver sottolineato che ancora una volta il Governo ha disatteso le prescrizioni costituzionali sulla decretazione d'urgenza, annuncia il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta di giovedì 26 novembre dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE REFERENTE

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) *DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(271) *MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana*

(330) *CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*

(604) *GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana*

(927) *Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(967) *Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza*

– e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia la presentazione di una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, si riserva di svolgere l'illustrazione della questione nella seduta già convocata per domani.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nel condividere le considerazioni del senatore Calderoli, preannuncia la presentazione di una ulteriore questione pregiudiziale.

La PRESIDENTE avverte che per la discussione delle questioni pregiudiziali, che avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 2 dicembre, troverà applicazione l'articolo 93 del Regolamento: dopo l'illustrazione da parte dei rispettivi proponenti, sulla questione, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si svolgerà un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti. Si effettuerà, quindi, un'unica votazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(98) *LUMIA. – Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie*

(248) *MINEO ed altri. – Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie*

(1832) Vilma MORONESE ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado

(1894) Nerina DIRINDIN ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»

– e petizione n. 644 e voto regionale n. 63 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il relatore CAMPANELLA (*Misto-AEct*) propone di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1894, adottato quale testo base, alle ore 11 di giovedì 3 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA. – Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUCIDI ed altri. – Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n.1561, adottato come testo base per il seguito dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto.

In considerazione delle molteplici connessioni con la materia trattata dai disegni di legge in esame, propone di invitare il ministro Orlando a fornire informazioni sull'utilizzo di strumenti informatici per la prevenzione e il contrasto al terrorismo. Infatti, dal momento che il reclutamento e la diffusione di messaggi integralisti avviene soprattutto attraverso *Internet*, occorre individuare le modalità per il contemperamento tra l'esigenza di maggiore sicurezza e la tutela da eventuali abusi dei sistemi di controllo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1561

Art. 1.

1.1

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet). – 1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete *internet*. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica."».

1.2

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 34 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "La Repubblica promuove l'accesso agli strumenti di comunicazione."».

1.3

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso: «Art.34-bis», primo comma, sopprimere le parole: «, in modo neutrale, in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate».

1.4

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, capoverso: «Art.34-*bis*», *secondo comma, sopprimere le parole*: «come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

1.5

MALAN

Al comma 1, capoverso: «Art.34-*bis*», *secondo comma, sopprimere le parole*: «come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

258^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (n. 213)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) chiede una precisazione in ordine all'osservazione che mira a far espungere dal testo in esame il comma 5 dell'articolo 5 che – si ricorda – prevede che il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimanga privo di effetto qualora il praticante – avendo conseguito il diploma di laurea – non provveda, entro sessanta giorni, a richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti.

Il RELATORE risponde che la soppressione suggerita nell'osservazione richiamata sottende che lo studente che intende svolgere il tirocinio anticipato deve necessariamente essere iscritto al registro dei praticanti. In

caso contrario sarebbe complicato individuare chi potrebbe svolgere la funzione di controllo sul corretto svolgimento della pratica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere come proposto dal relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere viene posto in votazione e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (n. 245)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per chiedere una delucidazione in ordine al contenuto della legge delega n. 67 del 2014.

Dopo che il RELATORE ha risposto al senatore Caliendo, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) chiede, a sua volta, in merito alla previsione nella legge delega delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il RELATORE chiarisce che non vi è al riguardo nessun eccesso di delega, in quanto la previsione di sanzioni amministrative accessorie è contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge di delega n. 67 del 2014.

Infine la senatrice FILIPPIN (*PD*) chiede se lo schema di decreto in titolo abroghi l'articolo 10-*bis* del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sui reati di ingresso e soggiorno illegali sul territorio dello Stato.

Dopo che il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) ha escluso la previsione nel testo in esame della abrogazione testè richiamata, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere come illustrato, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (n. 225)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per suggerire al relatore, senatore Cucca, che sarebbe opportuno prevedere nel parere una proroga di non più di due mesi in ordine alla durata dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, che l'articolo 5 del testo in esame prevede non possa essere svolta per più di un anno.

Dopo una precisazione del sottosegretario FERRI, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114, Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), ad integrazione della relazione già svolta nella seduta precedente, si sofferma sul procedimento di costituzione delle squadre investigative comuni. In base all'articolo 3 del provvedimento in titolo la costituzione fa capo al procuratore della Repubblica, previa richiesta proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, senza che ci sia alcuna intermediazione del Ministro della giustizia. Ebbene la mancanza di un ruolo specifico del Ministro della giustizia – sul modello previsto dagli articoli 723 e 727 del codice di procedura penale in materia di rogatorie internazionali – potrebbe rappresentare una *deminutio* della sovranità nazionale, laddove l'attività investigativa delle squadre comuni interferisca con la stessa con implicazioni problematiche

Sia il presidente CASSON (*PD*) che il senatore LUMIA (*PD*) conengono sull'opportunità di approfondire questa delicata questione prima della redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 213**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
rilevato preliminarmente che i decreti attuativi vengono emanati a
distanza di tempo l'uno dall'altro, così originando inevitabilmente problemi di coordinamento,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) riguardo al comma 2 dell'articolo 2 si suggerisce dopo le parole «se la verifica da esito negativo» di inserire le seguenti «o viene accertata la sussistenza di un conflitto d'interessi»;

2) riguardo al comma 1 dell'articolo 3, sulla disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio, si invita a coordinare la norma che definisce assiduo il tirocinio che il praticante svolge presso lo studio o comunque sotto la diretta supervisione del professionista per venti ore settimanali, con la disposizione di cui all'articolo 5, laddove si prevede, per il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato, una frequenza effettiva dello studio professionale di sole dodici ore settimanali;

3) riguardo al comma 3 dell'articolo 3 si suggerisce di aggiungere prima della parola «frequenza» la parola «contestuale» onde evitare che la pratica possa prolungarsi per un periodo sino al doppio di quello necessario;

4) si rimarca che al comma 6 dell'articolo 3, il richiamo al comma 11 dell'articolo 73 è inconfidente, verosimilmente per un errore materiale dell'estensore, mentre è probabile che si volesse richiamare il comma 13 del medesimo articolo 73;

5) riguardo al comma 2 dell'articolo 4 si suggerisce di aggiungere l'inciso «si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31.12.2012 n. 247».

6) si osserva che al comma 3 dell'articolo 4 il richiamo al comma 10, lettera b) dell'articolo 17, è sbagliato, essendo eventualmente giusto richiamare il comma 10, lettera a), dell'articolo 17, oppure richiamare genericamente il predetto comma 10.;

7) si osserva infine che nella parte finale del comma 4 dell'articolo 4 sarebbe opportuno richiamare i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17, piuttosto che il generico richiamo al comma 12 di un non meglio precisato articolo;

8) riguardo al comma 3 dell'articolo 5 si suggerisce di aggiungere dopo le parole «studi universitari» la frase «per il conseguimento della laurea in giurisprudenza»;

9) si suggerisce altresì di espungere il comma 5 dell'articolo 5 in quanto lo studente che intende svolgere il tirocinio anticipato deve necessariamente essere iscritto al Registro dei Praticanti. In caso contrario non è dato chi potrebbe svolgere la funzione di controllo sul corretto svolgimento della pratica;

10) conseguentemente, si suggerisce al comma 3, dell'articolo 5 dopo le parole «lo studente» di aggiungere le parole «deve essere iscritto al Registro dei Praticanti e»;

11) con riguardo all'articolo 8, si osserva che il richiamo contenuto nel comma 4 all'articolo 17, comma 9, lettera c) della legge 31.12.2012 n. 247, appare eccessivamente afflittivo per i praticanti. Sarebbe opportuno espungerlo, posto che la norma in questione prevede la cancellazione dall'Albo, degli Elenchi o dal Registro, prevista per gli Avvocati iscritti all'Albo, quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21 della legge forense;

12) riguardo al comma 5 dell'articolo 6, si rileva che la previsione parrebbe andare al di là dei limiti normativi propri dello strumento regolamentare in esame;

13) si osserva che il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 8 è incomprensibile a causa di evidenti refusi;

14) quanto all'articolo 10, si suggerisce di posticipare l'entrata in vigore sino all'emanazione dei decreti indicati nella premessa. Ciò al fine di evitare che a causa della poca organicità della materia sorgano inevitabilmente problemi interpretativi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 245

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, in attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che conferisce la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili,

premesso che:

l'articolo 1, al primo comma, dello schema in esame sancisce il principio generale della depenalizzazione di tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

il terzo comma del medesimo articolo 1 stabilisce che la depenalizzazione non può essere applicata ai reati previsti dal codice penale, salvo le ipotesi previste dall'articolo 2, sesto comma, oltrechè a quelli elencati nell'allegato dello schema di decreto legislativo;

la depenalizzazione non si applica altresì – ai sensi del successivo comma 4 – ai reati previsti dal testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

considerato che:

l'articolo 2 prevede, come eccezione al principio generale, la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale;

l'articolo 7 stabilisce che per le violazioni oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le relative sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalla legge per le medesime violazioni e, in mancanza dell'individuazione dell'autorità competente, è competente il prefetto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 1, terzo comma, dello schema, che rinvia al solo comma 6 del successivo articolo 2 per individuare le eccezioni alla regola generale per cui la depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal codice penale, si rileva un'incongruenza con le disposizioni dell'articolo 2 medesimo. In sostanza per l'indicazione dei reati del codice penale a cui si applica la depenalizzazione dovrebbe essere richiamato tutto l'articolo 2 e non già il solo comma 6 di tale articolo;

– in ordine all'articolo 7, primo comma, appare non esatto il rinvio al «primo comma» dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981. In realtà

l'articolo 17 testé richiamato prevede una suddivisione di competenza in ordine all'obbligo del rapporto e all'irrogazione delle sanzioni, a seconda che le violazioni riguardino materie di competenza statale-ministeriale, ovvero delle regioni e degli enti locali: il primo e il secondo comma concernono le violazioni di competenza «ministeriale» e, per l'irrogazione della sanzione, se non è specificata una competenza, questa è attribuita in via residuale al Prefetto. I successivi commi terzo e quarto dell'articolo 17 disciplinano le violazioni nelle materie di competenza delle regioni e degli enti locali prevedendo che, in questo caso, siano competenti, rispettivamente, l'ufficio regionale, il Presidente della Giunta regionale, ovvero il sindaco. In questo quadro, l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviando al «primo comma» dell'articolo 17 della legge n. 689, attribuisce in via residuale al prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni senza alcuna distinzione tra competenza statale, regionale o locale nelle materie oggetto di violazione. Si invita pertanto il Governo ad espungere dal testo le parole «primo comma», richiamando in generale l'articolo 17 della legge n. 689 del 1981.

BILANCIO (5^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

501^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge recante misure per interventi nel territorio è stato adottato per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015, a seguito della conclusione della manifestazione di carattere internazionale. Il testo prevede inoltre, importanti misure che rivestono carattere di urgenza, fra le quali rientrano gli interventi di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione del *Made in Italy*, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane e infine per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale. Sul Giubileo, sottolinea che il Governo ha già assunto il 27 agosto scorso una deliberazione per autorizzare un «Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della misericordia finalizzati alle emer-

genze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico ed acustico», approvato da Roma Capitale. In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità della città di Roma Capitale, con particolare riguardo al potenziamento del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e il potenziamento dei servizi sanitari per gli interventi di emergenza, alla tutela del decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 per il 2015 e i restanti 65 per il 2016 prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo, mentre ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio per operare sulla mobilità della città e sul potenziamento dei servizi sanitari. Il quadro delle iniziative urgenti per la buona riuscita del Giubileo è completato con l'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento ed in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016. Oltre alle risorse necessarie per il Giubileo, il decreto interviene su ulteriori questioni urgenti di carattere ambientale e territoriale: l'articolo 1 interviene in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio; l'articolo 2 prevede interventi straordinari per far fronte alla situazione di grave criticità esistente in ordine allo smaltimento dei rifiuti in Campania. Si tratta, in particolare, di misure volte ad affrontare la problematica dello smaltimento dei rifiuti cumulati dalla regione nel periodo 2000-2009, il cui mancato smaltimento ha comportato una doppia condanna UE e il pagamento di pesanti sanzioni, 20 milioni di euro *una tantum* e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. A tal fine è prevista la predisposizione di un Piano straordinario di interventi da parte del presidente della Regione, per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove sono stati toccati i medesimi, e lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione degli interventi; l'articolo 3 prevede l'attribuzione al Comune di Reggio Calabria di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo Comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta in realtà di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del comune dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento; l'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, anche in seguito a nuovi eventi alluvionali che hanno colpito diverse aree del Paese; in tema di opere pubbliche e infrastrutturali e di trasporti, il decreto legge in esame prevede, all'articolo 5, una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa, con successo, l'Espo-

sizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione nell'area di Expo di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati per contribuire alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione; all'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche, si modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara; all'articolo 10, l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti; all'articolo 11, l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità. L'articolo 8 reca uno stanziamento di 10 milioni per le attività del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*. Si tratta di una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.

Sulle tematiche sociali ed occupazionali, il decreto legge prevede: all'articolo 12, un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale. Analogamente, ad interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per un importo di 400 milioni di euro, da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Tali risorse sono recupe-

rate dalle economie accertate del Fondo per gli interventi per i lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica; all'articolo 14, misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, gli interventi manutentivi di non rilevante entità sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica finalizzati a garantirne l'immediato utilizzo degli alloggi sfitti da parte dei soggetti in situazioni sociali disagiate e a scongiurare i fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva; all'articolo 15, sono previste misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie», con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del CONI, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana. Inoltre, sempre in ottica di agevolare la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi, in particolare nelle aree territoriali maggiormente disagiate, viene previsto che le associazioni sportive e le società sportive possano aderire alle convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di agevolare la gestione degli impianti sportivi.

Infine, relativamente al tema del sostegno al cinema e patrimonio culturale, l'articolo 16 prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, relativo al credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo. La norma ha la finalità di potenziare le misure a sostegno di un settore di particolare importanza per il profilo culturale del Paese. L'articolo 17 indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, complessivamente pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017. Infine, l'articolo 18 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Nel complesso, si tratta di un provvedimento che affronta il supporto alla sicurezza e alla migliore riuscita del Giubileo della Misericordia, nella sua fase di avvio e primo svolgimento con importanti risorse affidate alle istituzioni locali con modalità straordinarie. In secondo luogo interviene da un lato, su diverse problematiche rimaste irrisolte nel corso del 2015 e che necessitano di una risposta prima della conclusione dell'anno e, dall'altro, prevede interventi, in particolare sulle tematiche sociali e delle opere pubbliche e infrastrutturali, che il Governo ha ritenuto necessario affrontare da subito ma che hanno esigenze ed effetti che vanno oltre l'esercizio in corso. Queste norme, predisposte allo scopo di rispondere ad istanze di intervento connesse al territorio o in termini di opere o di presidio dello stesso, sono legate tra loro anche dall'esigenza di utilizzare somme disponibili sul bilancio 2015 che altrimenti sarebbero finite in economia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, avuto riguardo agli elementi conoscitivi forniti dal Governo nel corso della prima lettura, che occorre un chiarimento circa l'utilizzo di somme originariamente destinate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fondo missioni internazionali): risulta necessaria conferma che la ridestinazione delle risorse, disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera d) del decreto, non pregiudica l'equilibrio del fondo o eventuali impegni già assunti a carico del medesimo. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla Nota di lettura n. 114 del Servizio del bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.14, 1.16, 1.200, 1.201, 1.202, 2.2, 2.20, 3.200, 3.6, 3.8 e 6.201. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.18, 1.22, 1.23, 1.203, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 3.11, 4.5 e 7-bis.0.200. Occorre valutare, in relazione all'erronea modifica testuale, l'emendamento 2.200. Risulta necessario altresì valutare tutti gli emendamenti che eliminano completamente il finanziamento a missioni già iniziate, pur senza diminuire la copertura del provvedimento, ma senza provvedere alle spese già effettuate e alle operazioni di rientro del personale e dei mezzi già all'estero: 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 9.1. Vanno altresì valutate le conseguenze finanziarie delle proposte 7.1. È necessario valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria agli emendamenti 1.31 e 9.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione al testo, conferma che la diversa destinazione delle risorse originariamente presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, non compromette gli eventuali impegni già assunti a carico del medesimo Fondo. Quanto agli emendamenti, concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte segnalate e alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti da 1.2 a 7-bis.0.200 menzionati. Esprime, altresì, un

parere contrario sugli emendamenti 2.200, 7.1 e su tutte le proposte volte a eliminare completamente il finanziamento a missioni già iniziate, in quanto ciò richiederebbe il finanziamento delle operazioni di rientro. Quanto, infine, agli emendamenti 1.31 e 9.3 concorda con la necessità di condizionarne l'eventuale approvazione all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritiene poco condivisibile l'argomentazione avanzata in relazione agli emendamenti che intendono eliminare completamente il finanziamento a missioni già iniziate perché delle due l'una: o il finanziamento iniziale delle medesime missioni non contemplava i costi associati al rientro, e quindi si tratta di un errore, oppure si vuole impedire il dibattito, sanzionando tutte le proposte emendative con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, in ogni caso, che non sussistano i presupposti per l'espressione di un tale parere, bensì, semmai, di una semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE ritiene ragionevole l'argomentazione espressa dal senatore D'Alì e propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti richiamati.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta di parere avanzata dal Presidente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se, in generale, l'interruzione di una missione internazionale comporti costi maggiori rispetto alla sua proroga.

Il PRESIDENTE risponde che non è necessariamente così, chiarendo, tuttavia, che al fine di evitare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è necessario che gli emendamenti vengano riformulati per tener conto del risparmio di spesa rispetto allo stanziamento iniziale derivante dall'interruzione della missione, nonché dei relativi costi di rientro.

Il presidente TONINI propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'utilizzo di somme originariamente destinate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), del decreto, non pregiudichi l'equilibrio del fondo medesimo o eventuali impegni già assunti a carico dello stesso.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14, 1.16, 1.200, 1.201, 1.202, 2.2, 2.20, 3.200, 3.6, 3.8 6.201, 1.2, 1.18, 1.22, 1.23, 1.203, 2.8,

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 3.11, 4.5, 7-bis.0.200 e 2.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 9.1, osservando che tutte le proposte che prevedono la mancata proroga di missioni già in essere, qualora approvate, debbano tenere conto, ai fini della copertura dell'onere, della parte di missione già svolta e degli eventuali oneri per il rientro a valere sulle risorse poste a copertura del decreto-legge. Il parere è ulteriormente di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1. Il parere sugli emendamenti 1.31 e 9.3 è non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

Plenaria

502ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) premette che il giudizio del proprio Gruppo sul decreto-legge in esame è di segno radicalmente negativo. In primo luogo, per ragioni di metodo, dal momento che utilizza fondi non spesi in sostanziale difformità dalle previsioni della legge di contabilità e in violazione di un obbligo di correttezza nei riguardi del Parlamento, al quale mai è stata data contezza della consistenza dei fondi. Al contrario, sia in sede di approvazione del disegno di legge di assestamento che nell'ambito di altri provvedimenti, l'Esecutivo ha costantemente affermato l'assenza di disponibilità finanziaria per diverse e pur importanti finalità. Il provvedimento appare criticabile anche nel merito: molto negativo è il caso degli ulteriori stanziamenti per il risanamento del sito di Bagnoli, in assenza però di un progetto concreto e comprensibile e senza un rendiconto dei soldi spesi anche nel passato. Analogamente, le misure volte al superamento dell'emergenza rifiuti in Campania appaiono disorganiche e velleitarie, dal momento che prefigurano una celere risoluzione del problema con un robusto finanziamento, senza alcuna indicazione di come si debba intervenire e di come rimediare alle mancanze che hanno causato l'attuale crisi. L'assegnazione di fondi al comune di Reggio Calabria, poi, solleva evidentemente il quesito circa l'esistenza di altri comuni nelle medesime condizioni e induce a chiedersi come mai si sia preferita tale situazione locale rispetto ad altre. Lamenta, poi, che le disposizioni sui terreni che hanno ospitato l'Esposizione universale di Milano siano opache nelle prospettive e poco chiaro quale quota di capitale pubblico della società proprietaria si intenda sottoscrivere, oscuro quale sia il progetto di valorizzazione. Sul medesimo tema, solleva dubbi circa il procedimento di progettazione e di realizzazione degli interventi, non essendo allo stato noto se sia svolta alcuna gara di evidenza pubblica. Altrettanto disorganico appare l'intervento per la promozione del Giubileo, che risulta già in partenza parziale rispetto alle esigenze dell'evento e alle problematiche ad esso connesse. Stigmatizza, infine, la destinazione di rilevanti somme al Servizio civile nazionale, essendo stupefacente come emergano rilevanti necessità finanziarie solo a fine anno, a meno che ciò non risponda ad impegni assunti dal Governo in corso d'anno senza la necessaria copertura finanziaria. Conclude evidenziando come tutti gli interventi siano discutibili dal punto di vista dell'effettivo carattere emergenziale e come, pertanto, inspiegabile sia l'estrema compressione dei tempi imposta al Parlamento per l'esame delle misure.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si ripropone di sottolineare alcune delle maggiori aporie insite nel provvedimento, come già fatto dal senatore D'Alì. Ricorda, in primo luogo, l'intervento di Bagnoli, che appare l'ennesimo ammortizzatore sociale improprio, non concesso a tutti gli altri cittadini che perdono senza colpa il posto di lavoro. Analogamente,

l'iniezione di capitale agli enti preposti alla gestione dei rifiuti in Campania prescinde completamente dall'accertamento delle gravi responsabilità connesse all'attuale situazione, così da rendere improbabile il carattere di effettiva risolutività dell'intervento. L'assegnazione di fondi al comune di Reggio Calabria finisce per premiare coloro che hanno male amministrato l'ente locale, violando peraltro un principio di uguaglianza tra i cittadini e le comunità locali. Evidenzia poi l'opacità dell'intervento di tutela del *Made in Italy*: si stanziavano, tra l'altro, due milioni di euro per eventi fieristici non meglio identificati e senza uno scopo comprensibile. Altrettanto oscuro appare l'intervento per le metropolitane, del quale non è dato capire l'effettiva destinazione. Sul tema del servizio civile si associa ai forti dubbi espressi dal senatore D'Alì, sottolineando poi la scarsa trasparenza dell'intervento sul tema degli esodati di cui all'articolo 13: ripetutamente il Governo aveva negato l'esistenza di fondi, salvo poi accertare un rilevante risparmio sul relativo fondo a fine anno finanziario. Critica la norma contenuta nell'articolo 15, in tema di impianti sportivi, espressamente riferita a progetti di carattere nazionale, evidentemente di interesse di grandi gruppi, mentre ritiene veramente prioritaria la condizione di molte periferie e piccole comunità, per le quali però la competenza a provvedere è regionale e comunale, e dunque estranea a questo intervento. Conclude con una più generale espressione di rincrescimento per la mortificazione delle prerogative parlamentari insita sia nei tempi inusitatamente brevi per la discussione del disegno di legge di conversione sia nelle prospettive concrete di miglioramento del testo.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) premette di apprezzare l'interesse del Governo per interventi specifici sul territorio, nel recente passato ingiustamente criticati ma la cui utilità è dimostrata nei fatti. Nel merito del provvedimento, esprime preoccupazione per l'utilizzo di economie di spesa in una fase così avanzata dell'anno e a fronte di un utilizzo già ampio del *deficit* e dei margini di flessibilità concordati con le istituzioni europee. Ricorda, in proposito, che le recenti stime al ribasso del prodotto interno lordo e le possibili maggiori necessità finanziarie di taluni settori scongiurerebbero di destinare tutte le risorse non spese in omaggio ad un principio cautelativo. Teme, dunque, che possano prodursi conseguenze negative già sul *deficit* dell'anno finanziario 2015. Il provvedimento mette in atto interventi rilevanti dal punto di vista delle cifre impegnate, arrivando ad un ammontare totale di circa 800 milioni. A fronte di questa significativa manovra espansiva, permangono talune perplessità sui profili di copertura: la realizzazione di rilevanti tagli lineari alle spese dei ministeri nell'ultimo mese dell'anno può dare adito a sostanziali preoccupazioni per la chiusura dei conti dell'anno 2015 che potrebbe riservare sorprese negative, mentre l'assegnazione di risorse per il Mezzogiorno avrebbe potuto trovare un contesto più coerente, legato ad obiettivi di crescita economica rispetto a finanziamenti episodici e svincolati da prospettive di medio periodo. Alcune finalità, quale ad esempio il rafforzamento della sicurezza urbana, andrebbero perseguite in maniera com-

plexiva anziché legate a meri eventi transitori quali il Giubileo di Roma. Invita, in conclusione, il Governo ad una riflessione sulle prospettive di miglioramento dell'attuale testo normativo.

Il PRESIDENTE, ricordando l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, che si prevedono però di breve durata, essendo attesa una ripresa del dibattito alle ore 18, propone di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 16,45 e chiudere la discussione generale per le ore 18.

Il senatore MILO (*CoR*) stigmatizza il poco tempo concesso ai senatori per l'elaborazione di emendamenti al disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza integrato la decisione è stata adottata in considerazione dei tempi decisi dalla Conferenza dei Capigruppo. Invita, in ogni caso, a proseguire gli interventi dopo la sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,50.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea criticamente come sia ormai d'abitudine l'utilizzo estensivo della legislazione emergenziale ed il cumularsi di proroghe di termini. L'abuso della decretazione d'urgenza rivela una complessiva inadeguatezza del Governo nel garantire una ordinata funzione di programmazione legislativa e conferma la disorganicità degli interventi. Le proposte in materia ambientale, contenute nel decreto-legge, manifestano una analoga attitudine alla gestione disordinata della cosa pubblica, stavolta sotto il profilo della tutela del territorio dalla violenza umana e naturale. Altrettanto frammentario appare l'intervento sulla continuità territoriale per la regione Sardegna: la spesa di 30 milioni di euro risulta largamente insufficiente ad affermare il principio dell'insularità della regione e alla conseguente necessità di instaurare un vero regime di equità, sia in termini di condizioni tariffarie che di eguaglianza di possibilità di movimento rispetto agli altri cittadini italiani. Invita il Governo ad affrontare il problema in tutta la sua ampiezza, anche rivedendo gli accordi europei, evitando che siano solo i territori d'oltremare a beneficiare di efficaci regimi agevolati.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si associa alle critiche già espresse dalle altre opposizioni al provvedimento, aggiungendo una notazione sull'articolo 5, in materia di terreni dell'Expo. L'intento iniziale era quello di vendere le relative aree, ma ora, constatata l'assenza di interesse privato per questi beni, si intende iniettare capitale pubblico per un progetto ancora molto vago e sottoposto a rilevanti condizioni in termini di utilizzabilità dei terreni stessi. Considera irragionevole anche l'intervento a favore del *Made in Italy* contenuto nell'articolo 8: infatti, invece di

porre rimedio ai rilevanti svantaggi competitivi accumulati dal Paese, si preferisce destinare dieci milioni di euro ad una manifestazione fieristica non identificata e ad una campagna pubblicitaria, la cui efficacia risolutiva del problema delle imitazioni dei prodotti italiani appare alquanto discutibile. Più in generale, ritiene criticabili le imprudenze insite nell'utilizzo estensivo delle risorse rimaste in bilancio; in un contesto in cui incombono pesanti clausole di salvaguardia, in cui l'obiettivo di medio termine non pare più ulteriormente rinviabile e in cui i dati macroeconomici risultano in peggioramento, le politiche del Governo appaiono improntate ad una totale miopia, quasi che non vi fosse un orizzonte oltre l'anno finanziario 2016.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) critica la gestione del fondo per le emergenze che risulta dal provvedimento e che rivela un'assoluta incapacità di dare risposte organiche e coerenti ai drammi del dissesto idrogeologico e della carenza di manutenzione ai beni pubblici. Si associa alle critiche della senatrice Comaroli a proposito dell'intervento sull'impiantistica sportiva, notando come, anche di recente, il Governo abbia rifiutato proposte di sostegno alle esigenze dell'attività sportiva giovanile, cui fanno fronte i comuni, mentre ora destina risorse ad un programma assai poco chiaro nei contorni e nei contenuti. Conclude unendosi alle doglianze per lo svilimento della funzione parlamentare e per il continuo ricorso a decreti-legge, che i senatori devono di fatto meccanicamente recepire senza concrete possibilità di collaborare al miglioramento delle norme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, ricordando che nella seduta già convocata per domani, alle ore 14.30, potranno svolgersi le repliche del relatore e del Governo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria**300^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che l'articolo 38, comma 1, pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza telefonica ai clienti avvenga a costi non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana, anche con riguardo alla telefonia mobile. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma. Ai sensi del comma 2 l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pari a 10.000 euro e disporre indennizzi non inferiori a 100 euro a favore dei clienti.

L'articolo 39, comma 1, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela; per essi viene assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disposizioni sono emanate in conformità alla direttiva 2014/92/UE, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento

e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ai sensi del comma 2 le norme secondarie devono altresì individuare le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione, nonché definire le modalità per la pubblicazione sul sito e i relativi aggiornamenti periodici. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 40 estende a tutte le polizze assicurative connesse e accessorie all'erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo, l'obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente. È prevista l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari in caso mancata presentazione dei preventivi. La disposizione, inoltre: chiarisce che i predetti obblighi di presentazione di più preventivi riguardano le polizze assicurative connesse o accessorie al finanziamento, e non solo quelle contestuali all'erogazione del finanziamento; precisa che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza; specifica che i soggetti eroganti il finanziamento sono sempre tenuti ad informare il richiedente – non più solo, dunque, nel caso di offerta di polizza emessa da società dello stesso gruppo – in ordine alla provvigione percepita e alla provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario; inoltre, tale informazione deve essere resa in termini assoluti e percentuali sull'ammontare complessivo, anche fuori dai casi di polizza non abbinata a prodotto finanziario. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa la possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta.

L'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio – di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti – riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle SRL semplificate redatti per scrittura privata.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) valuta favorevolmente le disposizioni riguardanti il settore bancario, funzionali a una maggiore trasparenza a vantaggio dei clienti. In riferimento all'articolo 39, concernente la comparazione dei costi, ritiene debba essere valutato l'inserimento di una disposizione volta a mettere a disposizione dei risparmiatori strumenti ido-

nei per la comparazione dei fattori di rischio degli investimenti, alla luce dell'introduzione dello strumento del *bail-in*.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) segnala la rilevanza per la Commissione dell'articolo 45, riguardante la disciplina della firma digitale per taluni contratti di rilevanza societaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) si sofferma sulle implicazioni degli articoli 44 e 45, segnalando come le previsioni ivi contenute contrastino con le indicazioni formulate dalle organizzazioni internazionali e con lo stesso ordinamento dell'Unione europea riguardo alle finalità di tutela della trasparenza e della legalità, nonché di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e all'evasione fiscale, in particolare a causa del venir meno del presidio costituito dalla forma pubblica degli atti di costituzione delle società. A tale proposito ricorda la rilevanza delle segnalazioni inviate dai notai alle autorità di vigilanza. L'indirizzo di semplificazione e liberalizzazione sotteso a tali norme rischia di eliminare importanti istituti giuridici finalizzati alla tutela della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*), nel dare conto delle misure che interessano la competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 5, comma 1, il quale dispone l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, la Arexpo S.p.A., a capitale pubblico, creata nel 2011 per concedere il diritto di uso o di superficie alla Società Expo, per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del sito e gestire le aree successivamente all'Esposizione universale di Milano. Ai sensi del comma 3 le iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità attuative saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 16 dispone misure urgenti per il cinema, con riguardo al credito di imposta, prevedendo per l'esercizio finanziario 2015 l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa pre-

visto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2015 è finanziata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'interrogazione n. 3-02403, il cui svolgimento avrà luogo nella seduta di giovedì 3 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° dicembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 211

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI FESTIVAL IN
RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO*

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la
ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, con-**

cernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 221)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 140. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*) evidenziando preliminarmente che l'intervento di regolamentazione nasce dall'esigenza di sostituire l'attuale disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, il quale dava attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l'articolo 14, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di incidere su alcuni aspetti delle attuali procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica, in considerazione delle criticità emerse in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura; l'intervento del legislatore del 2014 è diretto, quindi, a risolvere tali criticità, quali emerse anche in occasione dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure, attraverso l'introduzione dei necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.

In particolare, le più importanti criticità riscontrate a seguito dell'espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano: le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale; la durata limitata dell'abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni), la quale incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari; la valutazione analitica dei titoli, che non permette un'adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica; la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi; i notevoli costi legati all'attuale composizione delle commissioni. Sotto tale ultimo profilo la relatrice sottolinea che, attualmente, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in università italiane più un commissario OCSE. In particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in

relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno. La relatrice fa presente che tali incrementi dei costi, tuttavia, non giustificano pienamente la soppressione integrale della figura del commissario OCSE, in grado di conferire una valenza di più ampio respiro alle selezioni in questione.

La relatrice si sofferma poi sull'inefficienza del meccanismo attuale di conoscibilità, da parte dei candidati, del valore degli indicatori di attività scientifica, i quali vengono portati a conoscenza dei singoli partecipanti alle procedure anche a distanza di sei mesi dalla presentazione delle domande.

L'intervento di cui al provvedimento in titolo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale. L'obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli *standard* europei. Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, si indicano: la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta «a sportello». Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità. Altro elemento importante è la modifica della durata dell'abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni. Con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale è maggiormente conforme all'ottica di una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. Significativa risulta poi la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia.

Importante è anche l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale nonché l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005.

Infine la relatrice pone l'accento sulla modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(74) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, da ultimo rinviato nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) prospetta l'opportunità di attivare un ciclo di audizioni in ordine al disegno di legge in titolo, invitando i commissari a far pervenire per le vie brevi proposte in merito all'elenco dei soggetti da ascoltare. Sottolinea l'importanza della disciplina in questione, nella prospettiva della valorizzazione della qualità architettonica nel Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

(934) TORRISI ed altri. – *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. – *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) MARCUCCI. – *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice PUGLISI (*PD*) prende la parola, prospettando l'opportunità di svolgere di talune audizioni mirate in relazione agli specifici profili inerenti ai riconoscimenti dei bienni e ai comparti.

Il presidente BOCCHINO (*Misto-AEcT*) propone di attivare un affare assegnato sui due profili citati dalla senatrice Puglisi, sottolineando l'importanza strategica della materia inerente ai disegni di legge in titolo.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) precisa che nell'ambito dello schema di regolamento sulle classi di concorso i titoli di studio in questione sono stati considerati quali requisiti idonei all'accesso nell'apposita classe concorsuale di appartenenza.

Il relatore MARTINI (*PD*) fa presente che successivamente all'approvazione della legge di stabilità – la quale reca talune misure in relazione alla materia in questione – sarà opportuno continuare e concludere l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, in relazione al primo profilo tematico sollevato dalla senatrice Puglisi relativamente ai bienni, fa presente che l'Esecutivo si sta attivando per risolvere tale nodo problematico.

Relativamente invece alla questione inerente ai comparti, ritiene utile un approfondimento, anche attraverso eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni di festival, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1678-B) *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), ricordando che il provvedimento in esame ha previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *t*) la possibilità dell'Anac di emanare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti tipo con efficacia vincolante, chiede come possa coordinarsi tale disposizione con i regolamenti recentemente emanati dall'Unione europea sulle medesime materie, tenuto conto che questi hanno valore cogente e non possono essere derogati dalle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

Il vice ministro NENCINI conferma l'intenzione del Governo di cercare di adottare un unico decreto legislativo di attuazione delle deleghe recate dal disegno di legge in esame entro la scadenza del 18 aprile 2016, anche al fine di assicurare la piena compatibilità tra la legislazione

nazionale e quella dell'Unione europea, inclusa quella richiamata dal senatore Cioffi. Nel merito, evidenzia che i bandi tipo inseriti nei regolamenti dell'Unione europea fissano *standard* tecnici uniformi per tutti i Paesi membri e non possono evidentemente essere derogati se non per alcuni aspetti secondari. Per quanto riguarda la questione del potere di emanare linee guida da parte dell'Anac, ribadisce le osservazioni già fatte nel corso del dibattito, sottolineando il valore politico di tale scelta.

Il relatore PAGNONCELLI (*CoR*) esprime perplessità su alcune modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, ritiene che il criterio di delega introdotto dalla lettera *aaa*) sulle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie e quello della lettera *bbb*) per la semplificazione del rito abbreviato per i giudizi amministrativi in materia di appalti, determineranno notevoli problemi applicativi e contenziosi. Rileva poi che il mantenimento degli incentivi del 2 per cento a favore dei dipendenti pubblici degli uffici tecnici, per lo svolgimento delle sole funzioni di predisposizione e controllo delle procedure degli appalti, previsto dalla lettera *rr*), appare eccessivo e non giustificabile.

Infine, ritiene non condivisibili anche le disposizioni introdotte dalla lettera *vv*) per disciplinare il procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni delle aziende assoggettate a procedure di concordato preventivo, in quanto eccessivamente complesse e foriere di notevoli contenziosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Stefano ESPOSITO dichiara conclusa la discussione generale.

Ricorda infine che, nella giornata odierna, scade il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Stefano ESPOSITO fa presente che nella giornata odierna scade il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di ulteriori interventi in merito al provvedimento, dichiara conclusa la discussione generale e propone di rinviare la trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione (n. 227)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, segnalandone la particolare rilevanza per il sistema delle attività marittime. Ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014, finalizzata a recepire la direttiva 2014/100/UE, che ha introdotto alcune modifiche nella disciplina del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Tale sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi (*SafeSeaNet*), istituito dalla direttiva 2002/59/CE, ha lo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico navale, creare le condizioni per una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi. È costituito da una rete di sistemi informatici finalizzata quindi al reperimento e allo scambio di informazioni tra i diversi Stati membri, in conformità alle linee di indirizzo impartite da un gruppo decisionale di alto livello (HLSG – *High Level Steering Group*), espressione della Commissione europea e degli Stati membri, con sede a Bruxelles. La rete si compone di un nodo centrale (SSN centrale), collocato presso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) con sede a Lisbona, che raccoglie i dati relativi al traffico marittimo, attinti dagli operatori del settore (tra i quali armatori, comandanti e agenzie marittime) e ricevuti attraverso i nodi periferici, ossia altri sistemi informatici costituiti presso i diversi Stati membri (SSN nazionali). In Italia, l'SSN nazionale è operativo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2005, svolge la funzione di Autorità nazionale competente (NCA) attraverso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

La direttiva 2002/59/CE è stata modificata dalla direttiva 2014/100/UE, al fine di agevolare la creazione di un sistema per lo scambio di informazioni elettroniche di dati marittimi più avanzato, che sia in grado di fornire alle autorità competenti informazioni più complete, al fine di migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento nonché l'efficienza del traffico e dei trasporti marittimi.

Evidenzia quindi che lo schema in esame si compone di due articoli. Con l'articolo 1 si procede a recepire la nuova disciplina novellando il citato decreto legislativo n. 196 del 2005, con il quale era stata data attua-

zione alla precedente direttiva 2002/59/CE, modificata dalla direttiva 2014/100/UE. In particolare, viene sostituito l'Allegato III al decreto, che riproduce l'Allegato III della direttiva, in relazione alla disciplina delle procedure per la trasmissione in via elettronica delle informazioni marittime.

Rispetto alla legislazione vigente, sottolinea che risultano innanzitutto ampliati i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con l'attribuzione di responsabilità – finora limitate alla sola area tecnica – anche in materia di sviluppo, funzionamento e integrazione dei messaggi e dei dati elettronici tra il sistema centrale e i diversi sistemi di informazione previsti dalla direttiva.

Vengono poi ampliati gli ambiti decisionali dell'organo di vertice del sistema *SafeSeaNet*, vale a dire del gruppo di esperti di alto livello (HLSG), che dovrà anche fornire gli orientamenti per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili, necessaria per combinare le informazioni provenienti da *SafeSeaNet* con quelle di altri sistemi di informazione; adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione delle informazioni alle autorità competenti dei singoli Stati membri; servire da collegamento con altri soggetti operanti nel settore marittimo, come ad esempio, il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione.

Alcune integrazioni riguardano il contenuto del Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD), sviluppato dalla Commissione europea in stretta cooperazione con gli Stati membri, nonché della documentazione tecnica relativa a *SafeSeaNet*, elaborata e mantenuta dall'Agenzia, sempre in cooperazione con gli Stati membri.

Da ultimo, risulta ampliata la parte dell'Allegato III relativa allo scambio e alla condivisione dei dati. Si prevede in particolare un potenziamento del ruolo del sistema centrale *SafeSeaNet* nella sua funzione di centro per la diffusione di messaggi elettronici e informazioni scambiate o condivise non solo ai sensi della direttiva 2014/100/UE ma anche con riferimento a quanto previsto da altre disposizioni europee, quali le direttive relative al controllo dello Stato di approdo e alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o partenza da porti degli Stati membri, la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nonché la direttiva in materia di inquinamento provocato dalle navi.

L'articolo 2 dello schema in esame, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, attestata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Conclusivamente, segnala che, da contatti informali con i vari soggetti pubblici e privati operanti nel *cluster* marittimo, sono stati espressi giudizi assai positivi sull'impostazione del provvedimento. Per tale ragione, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni che saranno formulate nel corso del dibattito, preannuncia fin d'ora l'intenzione di redigere uno schema di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014. Esso è volto al recepimento della direttiva 2013/53/UE, che disciplina il settore delle unità da diporto e delle moto d'acqua, abrogando la precedente direttiva 94/25/CE, con la quale sono state armonizzate le norme sulle caratteristiche delle unità da diporto in tutti gli Stati membri.

Sottolinea che l'evoluzione tecnologica del settore, unita alla necessità di garantire più elevati livelli di sicurezza per le persone e di protezione dell'ambiente, anche al fine di agevolare la commercializzazione e la libera circolazione delle unità da diporto nel mercato europeo ed internazionale, ha portato infatti gli organi comunitari a superare la normativa definita nel 1994 – e modificata successivamente, con la direttiva 2003/44/CE – e ad adottare la direttiva 2013/53/UE proprio allo scopo di aggiornare i requisiti essenziali per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto, di definire le norme che ne facilitino la commercializzazione, di chiarire il sistema di responsabilità dei vari soggetti che operano nella filiera produttiva di riferimento, di modificare gli *standard* di sicurezza richiesti.

Segnala che nella Relazione che accompagna lo schema si sottolinea come nell'ordinamento interno sia già previsto un sistema di regolazione della progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, in particolare dal decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il Codice della nautica da diporto. Con il provvedimento in esame si procede pertanto ad un aggiornamento di tale normativa, con l'abrogazione delle disposizioni superate. Sempre nella Relazione si evidenzia come, tra i criteri direttivi contenuti nella delega per la riforma dello stesso Codice della nautica da diporto conferita con la legge n. 167 del 2015, ci sia anche un criterio specifico volto all'adeguamento della materia alle disposizioni della direttiva 2013/53/CE: in sede di esercizio della delega sarà quindi possibile operare il pieno coordinamento tra il Codice e l'attuazione della disciplina europea.

Evidenzia poi come lo schema di decreto in esame sia molto articolato, componendosi di 48 articoli e 17 allegati tecnici.

Come di consueto, i primi articoli sono dedicati all'individuazione dell'oggetto del provvedimento (articolo 1) e del suo campo di applicazione (articolo 2) nonché all'indicazione delle definizioni adottate (articolo 3). Nella Relazione di accompagnamento si evidenzia come, mentre nella direttiva europea tutte le imbarcazioni dai 2,5 ai 24 metri sono assor-

bite in un'unica categoria, nello schema – in linea con la legislazione interna vigente – siano state mantenute distinte, all'interno della categoria generale delle «unità da diporto», le due categorie di «imbarcazione da diporto» (quelle di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24) e di «nautante» (unità con scafo compreso tra i 2,5 e i 10 metri), ferma restando l'applicazione del provvedimento ad entrambe le categorie. Ciò al fine di fare salvo quanto previsto dalla normativa nazionale senza alterare le finalità della direttiva. Si prevede inoltre l'integrale applicazione delle norme introdotte anche alle moto d'acqua.

Lo schema definisce poi i requisiti essenziali (articolo 4) che le imbarcazioni da diporto devono possedere per essere messe a disposizione o in servizio, prevedendo l'adeguamento a limiti più stringenti in tema di sicurezza umana e di protezione ambientale, con riferimento alle emissioni nocive nell'ambiente atmosferico e in acqua, nonché nel campo dell'inquinamento acustico.

Nel dettare le regole per garantire la libera circolazione (articolo 5) nell'ambito dell'Unione europea unicamente dei prodotti che soddisfino i requisiti introdotti, lo schema poi indica in maniera distinta gli obblighi dei vari soggetti che intervengono nella filiera produttiva, dai fabbricanti (articolo 6) ai rappresentanti autorizzati (articolo 7), agli importatori, anche privati, e ai distributori (articoli 8, 9, 10 e 11), chiarendo le rispettive responsabilità circa la sussistenza dei requisiti di conformità richiesti, incluso l'obbligo di identificazione degli operatori economici loro fornitori (articolo 12).

Rileva quindi che diversi articoli sono destinati a disciplinare in maniera dettagliata la procedura per il rilascio della marcatura CE, con l'attribuzione di specifici compiti in capo agli organismi deputati alla valutazione di conformità.

Nella Relazione che accompagna lo schema si sottolinea come tale procedura, assicurando la conformità del prodotto ai requisiti di salute e sicurezza umana e di protezione ambientale ritenuti essenziali a livello comunitario, non solo costituisca un impedimento alla collocazione sul mercato europeo di prodotti non conformi provenienti da paesi terzi, ma favorisca anche la realizzazione di un sistema di sicurezza globale della navigazione, nel campo del diporto. Ci si attende inoltre che il rispetto di *standard* qualitativi più elevati possa avere effetti positivi anche sulla competitività internazionale del settore, facilitando l'aumento delle esportazioni in mercati esteri che, come quello statunitense, già prevedono limiti più stringenti.

Al riguardo lo schema, dopo aver definito i concetti di presunzione di conformità (articolo 13) e di dichiarazione di conformità UE (articolo 14), stabilisce quindi i principi generali della marcatura CE (articolo 15), quali siano i prodotti ad essa soggetti (articolo 16) nonché le norme e le condizioni per la sua apposizione (articolo 17). Vengono poi definite le procedure applicabili per la valutazione della conformità (articolo 18), sia con riferimento alla fase della progettazione e costruzione (articolo 19), che in relazione alle emissioni dei gas di scarico (articolo 20) ed acustiche (arti-

colo 21) Altre norme regolano il ricorso alla valutazione post-costruzione (articolo 22), i requisiti supplementari (articolo 23) e la documentazione tecnica (articolo 24).

In armonia con quanto previsto dalla direttiva, lo schema reca disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti e sulle autorità preposte al controllo e alla vigilanza sul mercato.

Si stabilisce che il soggetto responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità e per il relativo controllo sia il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 25, 26 e 27). Sono poi individuate in modo dettagliato le prescrizioni che gli organismi per la valutazione della conformità (cosiddetti «organismi notificati») devono rispettare come condizione per ottenere l'autorizzazione a svolgere la loro attività (articoli 28, 29 e 30). La definizione delle modalità e dei criteri per il rilascio di tale autorizzazione è demandata ad un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello delle infrastrutture. Ad un altro decreto interministeriale, inoltre, è rinviata anche la fissazione delle tariffe che gli organismi incaricati della valutazione di conformità devono corrispondere alle amministrazioni per le attività di controllo da queste espletate (articolo 31).

Richiama poi le norme generali dettate dallo schema concernenti l'autorizzazione alla valutazione della conformità (articolo 32) e la procedura di notifica (articolo 33).

Nella Relazione che accompagna lo schema si sottolinea come le disposizioni per il rilascio, all'interno del territorio italiano, dell'autorizzazione agli organismi incaricati della valutazione della conformità CE fossero attualmente regolate dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, con il quale era stata data attuazione ad alcune delle disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE, poi recepita con il Codice della nautica da diporto. Lo schema di decreto legislativo in esame sostituisce la normativa vigente, procedendo quindi all'abrogazione del decreto ministeriale n. 175.

Le successive disposizioni dello schema regolano alcuni aspetti dell'attività degli organismi notificati (articoli 34 e 35), i loro obblighi operativi (articolo 36), informativi (articolo 37) e di coordinamento (articolo 38).

Come accennato, le funzioni di vigilanza sul mercato e di controllo sui prodotti vengono demandate al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dello sviluppo economico che, con successivo decreto, definiranno le modalità e i criteri per lo svolgimento di tali compiti. Sono inoltre previste le misure adottabili in caso di accertamento della non conformità dei prodotti alle disposizioni introdotte (articolo 39).

È fatta salva in ogni caso la valutazione della Commissione europea sulle misure adottate (articolo 40), regolando i casi di non conformità formale (articolo 41) e ponendo a carico delle autorità vigilanti obblighi di

informazione quinquennale alla Commissione europea sull'applicazione del decreto (articolo 42).

Sono poi stabilite quali siano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di infrazione (articolo 43) e le procedure di rapporto alle autorità vigilanti (articolo 44).

Gli ultimi articoli riguardano la clausola di invarianza finanziaria (articolo 45) e le disposizioni abrogative (articolo 46) e transitorie (articolo 47).

Lo schema è infine corredato da 17 allegati tecnici.

Segnala che il termine per l'adozione delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2013/53/UE è fissato al 18 gennaio 2016, ma che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva stessa, fino al 18 gennaio 2017 è previsto un regime transitorio, in cui è permessa l'immissione sul mercato dei prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Una specifica deroga è poi prevista per i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico previsti dalla normativa vigente, fabbricati da piccole e medie imprese (come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea) e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020. In merito, la Relazione di accompagnamento dello schema precisa che tale termine più ampio concesso alle imprese di minori dimensioni per adeguarsi ai nuovi *standard* costruttivi mira ad agevolarne la riconversione, in considerazione dell'impatto più gravoso che le nuove misure avranno su queste imprese.

Sulla base delle considerazioni svolte, evidenzia la grande rilevanza del provvedimento per l'intero settore della nautica da diporto, in quanto in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, l'Italia non sarebbe in regola con le norme dell'Unione europea e non potrebbe quindi più mettere in commercio unità da diporto e moto d'acqua con la prescritta marcatura CE.

Preannuncia pertanto l'intenzione di redigere uno schema di parere favorevole, pur riservandosi di integrarlo con alcune osservazioni. Tra i punti di maggiore rilevanza, si sofferma anzitutto sul fatto, già citato, che il suddetto provvedimento modifica anche alcuni articoli del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), per la cui riforma complessiva il Parlamento ha recentemente approvato una specifica delega al Governo con la legge n. 167 del 2015. Appare quindi opportuno assicurare un attento coordinamento tra le due normative.

Un secondo aspetto che giudica necessario segnalare nello schema di parere è quello di regolare in maniera più severa e rigorosa la circolazione delle moto d'acqua, specie per quanto riguarda i limiti di inquinamento ambientale e acustico dei sistemi di propulsione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014, finalizzata a recepire la direttiva 2014/61/UE, con la quale sono state definite norme volte a ridurre i costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità con l'obiettivo di facilitarne la diffusione e fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 per cento delle famiglie dell'Unione si abboni ad *Internet* con connessioni al di sopra dei 100 Mbit/s.

A tal fine, chiarisce che la direttiva fissa le regole affinché i gestori di infrastrutture fisiche, se richiesti da operatori di reti di comunicazione, debbano acconsentire all'utilizzo dei propri impianti per la realizzazione di reti a banda larga ed ultralarga, prevedendo peraltro le sinergie possibili tra reti sin dalla fase della progettazione delle opere di genio civile da realizzare. Per rendere effettivamente perseguibile l'obiettivo, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa tra i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di reti di comunicazione, riconoscendo a questi ultimi il diritto d'accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

Nella Relazione che accompagna lo schema si evidenzia come diverse disposizioni vigenti nel nostro ordinamento già contengano alcune previsioni della direttiva, con particolare riferimento alle norme in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica introdotte con il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e con il precedente decreto-legge n. 112 del 2008. Di tali norme, ovviamente si è tenuto conto nella stesura del testo in esame.

Fa quindi presente che lo schema si suddivide in 15 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, in coerenza con la direttiva che si va recependo, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni.

Con l'articolo 3 viene disciplinato il diritto di accesso all'infrastruttura fisica esistente ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità da parte degli operatori di rete, indicando in maniera dettagliata anche le ipotesi in cui i gestori dell'infrastruttura possono rifiutare l'accesso. L'accesso all'infrastruttura è, in via generale, oneroso e il prezzo di accesso dovrebbe essere equo ed orientato ai costi generati per il gestore dell'infrastruttura fisica, che deve restare indenne da pregiudizi economici.

Nella Relazione che accompagna lo schema si precisa che, nell'ordinamento italiano, in particolare nel codice delle comunicazioni elettroni-

che, è disciplinato anche l'obbligo di condivisione delle infrastrutture tra diversi operatori di rete (la direttiva riguarda invece il rapporto tra gestori e operatori).

Si sofferma poi sull'articolo 4 dello schema, che contiene le disposizioni sull'accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche da parte degli operatori di rete.

Nella Relazione illustrativa si evidenzia come il decreto-legge n. 133 del 2014 abbia disposto la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture di comunicazione elettronica presso un'unica banca-dati, il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), in corso di istituzione mediante decreto ministeriale. Lo schema in esame sostituisce quindi la norma vigente, adeguandone i contenuti alle previsioni, più ampie, della direttiva europea.

Si prevede dunque di concentrare in tale sistema, quale sportello unico telematico, la mappatura e tutte le informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti e in via di realizzazione detenute dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. Tale sportello unico telematico sarà dunque in grado di rendere facilmente disponibili agli operatori di rete che ne facciano richiesta tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio delle autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

La norma descrive le caratteristiche e le finalità dello sportello unico e individua gli obblighi di informazione cui sono tenuti i singoli gestori di infrastrutture fisiche, disciplinandone il regime ed i meccanismi di tutela. Prescrive inoltre per gli operatori di rete l'obbligo di soddisfare richieste di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica e regola la possibilità di esenzioni da tali obblighi nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore.

In merito all'articolo 5, rileva che esso reca la disciplina per il coordinamento delle opere di genio civile e per l'accesso alle infrastrutture in corso di realizzazione. Rispetto a quanto già previsto nella normativa italiana, e in particolare nella legge n. 166 del 2002, in materia di equiparazione della infrastrutturazione finalizzata alla comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, l'articolo 5 dello schema – come evidenziato nella Relazione di accompagnamento – dispone inoltre che ogni gestore di infrastrutture fisiche abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con gli operatori di rete, allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Parallelamente, ogni gestore che esegua, direttamente o indirettamente, opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche ha il dovere di soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento presentata dagli operatori di rete, secondo condizioni trasparenti

e non discriminatorie. Anche in questo caso, con decreto ministeriale, possono essere previste esenzioni dagli obblighi introdotti per i casi di opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, e nel caso di infrastrutture critiche nazionali.

L'articolo 6 specifica quali informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, debbano essere messe a disposizione degli operatori di rete da parte del proprietario, del gestore o del committente dell'infrastruttura e le modalità per richiedere le informazioni stesse.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per le opere di genio civile che siano strumentali all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Rispetto alla normativa vigente, viene introdotto un termine massimo complessivo per la durata del procedimento pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri due mesi. Viene inoltre stabilito che, qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione interessi il territorio di più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale.

L'articolo 8 riguarda l'infrastrutturazione fisica interna degli edifici. Si afferma, oltre che il diritto, anche il dovere dei proprietari o del condominio, ove costituito, di immobili già cablati di consentire l'accesso agli operatori di rete. A costoro è inoltre riconosciuto il diritto di installare la rete a proprie spese, fino al punto di accesso; se invece la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, essi hanno diritto ad accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente per installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Qualora invece non sia presente un'infrastruttura interna all'edificio per l'alta velocità, i fornitori di reti pubbliche possono far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, previo accordo con lui e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

Sottolinea che il compito di risolvere le eventuali controversie che possano sorgere tra operatori di reti e gestori di infrastrutture in base ai diritti e agli obblighi introdotti dal provvedimento è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'articolo 9, in attuazione di una specifica previsione della direttiva 2014/61/UE, individua come organismo di risoluzione delle controversie. L'Autorità potrà dunque adottare decisioni vincolanti che consentano la soluzione della controversia nel più breve tempo possibile, anche fissando termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane e fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale.

Nel caso di non ottemperanza alle decisioni dell'Autorità, è prevista dall'articolo 10 l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 11 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del provvedi-

mento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, le norme di coordinamento e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 procede all'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, il cui contenuto, come accennato in precedenza, è stato trasfuso, con integrazioni, nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 15 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conclusivamente, sottolinea la particolare rilevanza dello schema di decreto in esame, in quanto essenziale per consentire procedure rapide e veloci per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità (in particolare la banda larga e ultra larga) di cui l'Italia ha assoluto bisogno, per superare l'attuale divario digitale.

Riservandosi quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, da integrare con le eventuali osservazioni che emergeranno dalla discussione, evidenzia una serie di aspetti sui quali reputa opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi.

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, rileva l'esigenza di semplificare il contenuto della richiesta scritta che l'operatore di rete deve inoltrare al gestore dell'infrastruttura per ottenerne l'accesso. Sempre con riguardo all'articolo 3, ritiene opportuno integrare la disposizione con un richiamo esplicito all'utilizzo di tecniche di scavo a basso impatto ambientale e che rispettino le normative di settore UNI.

Rileva poi che occorrerebbe includere espressamente tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture anche gli operatori di rete.

Per quanto riguarda l'organismo di risoluzione delle controversie, che lo schema identifica nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare necessario indicare un termine espresso per l'emanazione delle relative decisioni e, più in generale, introdurre norme di semplificazione per ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

Ulteriori misure di semplificazione andrebbero poi inserite nello schema di decreto per facilitare i lavori su infrastrutture già esistenti, come pure per interventi riguardanti la posa degli elettrodotti interrati. Occorrerebbe inoltre contemplare anche il caso in cui si vada ad intervenire su condomini che abbiano già realizzato, a proprie spese, una cablatura degli edifici, prevedendo per costoro gli stessi obblighi degli altri gestori di infrastrutture fisiche di fronte alle richieste di accesso degli operatori di rete.

Infine, rileva che la direttiva 2014/61/UE, recepita dallo schema di decreto in esame, prevede espressamente il principio dell'accesso oneroso alle reti, attraverso la corresponsione di un prezzo equo e proporzionato. Di conseguenza, occorrerebbe escludere i casi di accesso gratuito a reti esistenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*), dopo aver chiesto preliminarmente indicazioni sui tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, manifesta la propria condivisione per lo stesso, che riveste carattere strategico per lo sviluppo delle reti di comunicazione in Italia.

Nel merito, esprime perplessità riguardo all'articolo 9, che affida all'AGCOM i compiti di organismo di risoluzione delle controversie per tutti i possibili contenziosi che potrebbero sorgere in questo settore, inclusi quelli relativi ai lavori per l'accesso nei condomini o negli edifici privati. Infatti, tali contenziosi saranno prevedibilmente in numero assai elevato, ancorché di importo modesto, e si rischia quindi di sovraccaricare l'attività dell'AGCOM che dovrebbe invece, istituzionalmente, occuparsi di questioni di maggior rilievo per la regolazione del settore. Viceversa, tali contenziosi minori potrebbero essere affidati ai comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), che potrebbero svolgerli in modo più efficace.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con le perplessità del senatore Margiotta sull'affidamento ad AGCOM anche di controversie di minore rilevanza come quelle relative ai condomini.

Chiede poi chiarimenti sulla possibilità che un operatore di rete possa richiedere l'accesso anche all'infrastruttura già esistente di un altro operatore, per i possibili riflessi sugli assetti di mercato. In particolare, nel caso di Telecom, ove l'azienda ottenesse accesso all'infrastruttura di Enel per la posa di reti in fibra ottica, come ipotizzato spesso negli ultimi tempi, potrebbe conservare, in modo surrettizio e con minori costi rispetto agli altri operatori, la propria posizione dominante sul mercato anche con riferimento alle nuove reti in fibra ottica.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) sottolinea anch'egli la rilevanza strategica del provvedimento in esame, del quale si è discusso molto anche nell'intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica. Concorda con il senatore Margiotta sul rischio di creare un eccessivo carico di lavoro all'AGCOM, ove fosse confermata la competenza dell'organismo anche per le controversie minori come quelle dei condomini: in proposito, ritiene però che anche l'affidamento ai CORECOM di tale compito creerebbe problemi e disfunzioni.

Infine, nel riservarsi di intervenire successivamente su altri aspetti del provvedimento, richiama l'attenzione sulla questione delle riassegnazioni di frequenze oltre i 700 MHz che la Conferenza mondiale delle telecomunicazioni di Ginevra ha destinato alle telecomunicazioni.

Il senatore FILIPPI (*PD*), sottolineando anch'egli l'importanza dello schema di decreto in esame, ritiene che questa possa essere l'occasione perché il Parlamento abbia finalmente dal Governo l'indicazione chiara sul quadro degli interventi che si intendono portare avanti per assicurare la realizzazione in tutto il Paese delle nuove reti telematiche. Finora è in-

fatti mancata una visione complessiva su questo importantissimo settore strategico e appare ormai ineludibile acquisire le necessarie informazioni.

Il presidente Stefano ESPOSITO, in risposta al senatore Margiotta, assicura che la Commissione potrà disporre di tempi congrui per l'esame del provvedimento, segnalando che sullo stesso, come sugli altri atti del Governo all'ordine del giorno, dovranno essere acquisite anche le prescritte osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ricorda che non sono ancora arrivate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risposte da lui sollecitate fin dallo scorso 5 agosto sulla vicenda del rinnovo delle concessioni portuali in scadenza. Segnalando che molte autorità portuali starebbero procedendo abusivamente a riaffidamenti diretti, anche per decine di anni, informa i colleghi di aver richiesto sulla questione un parere *pro veritate* ad uno studio legale specializzato, di cui ha già inviato copia sia al Ministero sia ai colleghi della Commissione.

Come prevedibile, tale parere conferma che le concessioni portuali in scadenza devono essere affidate solo attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica e che la violazione di tale obbligo configurerebbe, a carico delle autorità portuali o dei commissari straordinari, il rischio di denunce per danni erariali e, a carico dell'Italia, il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Ricorda infine come la questione sia particolarmente avvertita nel porto di Genova, dove si è recentemente insediato un commissario straordinario, essendo scaduto il mandato della precedente autorità portuale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide le segnalazioni fatte dal senatore Maurizio Rossi, evidenziando che, da contatti informali, il ministro Delrio si starebbe già occupando della vicenda, predisponendo l'emanazione del regolamento di settore, previsto dalla legge n. 84 del 1994 e da tempo atteso.

Poiché è già previsto che il Ministro intervenga in audizione dinanzi alla Commissione, non appena possibile e compatibilmente con i vari impegni, ritiene che in quella sede potrà essere affrontata la questione del rinnovo delle concessioni portuali, come pure quella della privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, per la quale la Commissione ha da tempo avviato un apposito affare assegnato.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) rileva l'opportunità di audire sulla questione della privatizzazione anche il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente Stefano ESPOSITO concorda con il senatore Margiotta, segnalando che il confronto con il ministro Padoan è opportuno anche alla luce del recente rinnovo dei vertici di Ferrovie dello Stato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, mercoledì 2 dicembre, alle ore 9 e 15, sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2145, conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015, recante misure urgenti per interventi nel territorio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 1° dicembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 205

Presidenza del Vice Presidente
GAETTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 223 (ATTUAZIONE DIRETTIVA CONCERNENTE IL MIELE)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,05

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Plenaria**189ª Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI**

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2145 di «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio», per l'espressione del parere alla Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge di delegazione europea 2014, sia volto a recepire la direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)

Lo schema di decreto è composto di 46 articoli, che modificano in più punti il decreto legislativo n. 206 del 2007 (in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali), con il quale è stata attuata la precedente direttiva 2005/36/CE.

Si sofferma quindi sugli articoli 1, 2 e 3 dello schema, che ampliano l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto legislativo 206 del 2007 in riferimento ai nuovi istituti dell'accesso parziale e della tessera professionale europea e al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Il successivo articolo 4 modifica alcune definizioni e ne introduce di nuove. L'articolo 5 modifica le disposizioni circa le Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche. L'articolo 6 disciplina il nuovo istituto della tessera professionale europea (EPC) e quello dell'accesso parziale. In particolare, la tessera professionale europea si configura come un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato ospitante si scambiano tramite il sistema di informazione del mercato interno, disponibile ora per il riconoscimento delle qualifiche per le professioni di infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.

L'istituto dell'accesso parziale, invece, consentirà di esercitare in Italia una professione che nel nostro Paese si inserisce nell'ambito di una professione regolamentata più ampio di quello previsto nello Stato di origine. L'accesso parziale viene ammesso quando le differenze tra le attività esercitate legalmente nello Stato di origine e quelle esercitate in Italia (Stato ospitante) sono tali che l'applicazione di misure compensative per raggiungere il riconoscimento della qualifica obbligherebbe il richiedente ad affrontare un programma di formazione completo, finalizzato all'accesso alla professione nel suo complesso.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 7, che riguarda la struttura organizzativa nazionale di assistenza, dell'articolo 8, che inserisce l'obbligatorietà dei controlli sulla conoscenza linguistica per le professioni che hanno ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, e dell'articolo 9, che introduce l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno nell'ambito della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri.

L'articolo 10 introduce un meccanismo di allerta per una serie di professioni in ambito sanitario il cui esercizio possa implicare ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti e per quelle relative all'istruzione di minori, quando vi sia un provvedimento che limita o vieta a un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio della professione.

Cita inoltre gli articoli da 11 a 14, che inseriscono alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale.

Ricorda che gli articoli 15, 16 e 17 riguardano, rispettivamente, la valutazione dei titoli del richiedente, il riconoscimento di una qualifica professionale finalizzate allo stabilimento (sarà possibile farlo anche per via elettronica) e il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro.

I successivi articoli da 18 a 20 sono relativi all'elenco delle formazioni a struttura particolare, mentre l'articolo 26 introduce l'attestazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso della formazione complessiva anche per le professioni a riconoscimento automatico.

Si sofferma poi sugli articoli da 21 a 33, che riguardano l'applicazione di misure compensative per adeguare il livello di formazione del richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale.

Gli articoli da 27 a 43 introducono alcune novità per una serie di professioni: medici, odontoiatri, infermieri, veterinari, ostetriche, farmacisti, architetti, in relazione ai requisiti del percorso formativo.

L'articolo 44 disciplina una nuova modalità di riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comune attraverso la previsione del «Quadro comune di formazione» e della «prova di formazione comune», mentre l'articolo 45 interviene in materia di disponibilità *online* di informazioni relative alle professioni regolamentate e di trasparenza.

Infine l'articolo 46 contiene una clausola di invarianza finanziaria

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge di delegazione europea 2014, sia volto a recepire la direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e moto d'acqua.

Lo schema di decreto, elaborato di concerto tra le competenti direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, si compone di 48 articoli, che riproducono quasi esattamente l'articolato della direttiva, e di 17 allegati tecnici. Per quanto riguarda l'articolo 5 della direttiva, trattandosi di una clausola di salvaguardia che fa salva la facoltà degli Stati membri di adottare norme di sicurezza e di tutela ambientale per le vie navigabili, precisa che non è stato ritenuto necessario il recepimento nello schema di decreto legislativo.

In premessa si sofferma su uno degli obiettivi del provvedimento: introdurre semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e al contempo rafforzino la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore.

Passa quindi all'esame del testo, segnalando che il provvedimento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e introduce norme sulla loro libera circolazione nel mercato, nonché un sistema di responsabilità a carico di fabbricanti, rappresentanti, importatori e distributori; inoltre, mira ad ampliare l'ambito di applicazione della normativa di settore estendendola anche, per quanto concerne la valutazione di conformità post-costruzione, alle moto d'acqua destinate ad attività sportive e ricreative; conferma poi l'esclusione dall'ambito di

applicazione di alcune tipologie di mezzi tra i quali canoe, kajak e mezzi anfibi.

Si prevedono anche requisiti stringenti di protezione ambientale, adottando limiti di emissione di gas di scarico e limiti di rumorosità dei motori sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata, e viene ribadita l'efficacia del principio di presunzione di conformità dei prodotti immessi in commercio all'interno dell'UE, disciplinando sia i criteri per l'apposizione della marcatura CE sia il potere di vigilanza sul mercato attribuito alle Autorità nazionali, prevedendo norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Il provvedimento disciplina inoltre la materia degli organismi incaricati della valutazione della conformità, che sono sottoposti alle procedure di valutazione e di notifica istituite dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Ministero dello sviluppo economico è l'autorità alla quale deve essere presentata domanda di notifica da parte di un organismo di valutazione della conformità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le scorse audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1ª e 11ª riunite, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ SANTA TERESA DI BRINDISI

Il senatore ZIZZA (*CoR*) segnala la delicata situazione in cui versano i lavoratori della società *in house* della provincia di Brindisi Santa Teresa, che ha inviato lettere di licenziamento a 38 dipendenti e sta avviando la procedura di mobilità per gli altri lavoratori.

Il presidente SACCONI prende atto di tale vicenda e assicura che la Sottocommissione per le ricadute occupazionali istituita in seno alla Commissione si farà carico di monitorare l'andamento dei tavoli negoziali che

si occuperanno del conseguente contenzioso, al fine di individuare le iniziative di intervento più utili.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, che torna all'esame del Senato a seguito delle modifiche ad esso introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore ICHINO (*PD*) si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*), e sul comma 10 del medesimo articolo. In particolare, la lettera *ddd*), che introduce alcuni criteri di aggiudicazione degli appalti, quali l'utilizzo della manodopera o personale a livello locale, a suo avviso si pone in contrasto con il principio europeo della libera circolazione delle persone e dei lavoratori e andrebbe pertanto cassata, anche perché potrebbe determinare gravi incertezze interpretative derivate dalla contraddizione insita nel voler privilegiare sia la continuità dei livelli occupazionali che i principi di economicità dell'appalto.

Il relatore reputa inoltre che con la lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, si dia luogo ad una netta difformità del criterio selettivo del contratto collettivo applicabile, rispetto sia a quello stabilito dalla successiva lettera *ggg*) sia a quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre, in relazione all'introduzione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'imposizione di un obbligo a carico dell'impresa vincitrice dell'appalto di assorbire il personale dipendente dall'appaltatrice precedente equivarrebbe a un sostanziale impedimento della concorrenza. Ricorda, a tal proposito, il parere espresso il 19 febbraio 1998 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in riferimento a una disposizione in materia di liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

La lettera *ggg*) prevede una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi, con clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; sul punto il relatore ritiene che obbligare l'impresa subentrante nell'appalto ad assumere i dipendenti dell'appaltatrice precedente contrasti con i principi di diritto europeo.

Il comma 10, infine, dispone circa i cambi di appalto nel settore dei *call center*. Posta la disomogeneità della disposizione rispetto all'oggetto originario del disegno di legge, il relatore rileva la necessità di una giusti-

ficazione della differenza di trattamento determinata con l'imposizione di vincoli particolari, non applicabili anche agli altri appalti di servizi *labour intensive*. Sulla norma che prevede l'introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale, richiama poi le osservazioni critiche già svolte in relazione alle lettere *fff*) e *ggg*).

Tanto premesso, il relatore conclusivamente si riserva di formulare una proposta di parere alla conclusione del dibattito, tanto più in relazione alla particolare delicatezza delle disposizioni da lui illustrate, che rende necessario un supplemento di approfondimento. A tale riguardo, reputerebbe opportuna l'acquisizione dell'orientamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'ANAC.

Il presidente SACCONI ritiene che il relatore abbia segnalato problemi importanti sia sotto il profilo della concorrenza, dell'economicità e dell'efficienza che sotto il profilo sociale. Un'analisi delle modalità attraverso le quali si sono sviluppati i processi di terziarizzazione evidenzia infatti con chiarezza come essi non sempre siano stati immediatamente efficienti, anche perché caricati di mediazioni sociali. La clausola di protezione sociale, inserita all'interno dei contratti collettivi, ha infatti fortemente condizionato l'evoluzione di quei processi. Il settore dei servizi è oggi massimamente investito dalle nuove tecnologie; da ciò la necessità di una regolazione attraverso i meccanismi duttili connessi alla contrattazione collettiva e non, come invece avverrebbe sulla base di quanto previsto nelle disposizioni inserite nel provvedimento in esame, attraverso la rigidità della previsione legislativa. In questo senso, è comprensibile l'opportunità di acquisizione di valutazioni da parte dell'ANAC e dell'*Anti-trust*, allo scopo di approfondire profili delicati ricadenti nella competenza della Commissione; ciò tanto più in un tempo in cui le innovazioni tecnologiche rischiano di essere assimilate a drastiche misure di riduzione della forza lavoro, anziché essere giudicate in relazione a ciò che oggettivamente determinano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introducendo il provvedimento, che reca un complesso di norme per specifici settori o aree territoriali, la relatrice SPILABOTTE (PD) si sofferma sull'articolo 13, che incrementa di 400 milioni di euro per il 2015, anche per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Ricorda in proposito che nella disciplina vigente la dotazione finanziaria per il corrente anno per gli ammortizzatori sociali in deroga era pari a 1.720 milioni di euro e che il disegno di legge di stabilità per il 2016 dispone un incremento,

per il 2016, da 400 a 650 milioni di euro. Tra le altre disposizioni del decreto-legge in esame, segnala gli articoli 12, che dispone un incremento di 100 milioni di euro della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, e 17, comma 1, lettera *h*), che opera una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro del fondo speciale in conto capitale. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ricorda che il ministro Padoan, nel corso di un'audizione svoltasi alla Camera dei deputati il 24 settembre 2015, aveva esplicitamente legato le risorse del Fondo sociale alla copertura delle salvaguardie già disposte. Ritene pertanto che il citato articolo 13 abbia l'effetto di rinviare ancora una volta la soluzione del problema degli esodati.

Il presidente SACCONI, pur comprendendo il punto evidenziato dalla senatrice Catalfo, fa osservare che la problematica potrebbe essere risolta in sede di disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e nel quale potrebbero essere inseriti ulteriori interventi di protezione.

La senatrice PARENTE (*PD*), nel riportarsi a quanto affermato dal ministro Padoan nella citata audizione, auspica che nel corso del dibattito sul disegno di legge di stabilità alla Camera dei deputati venga risolto il problema dei lavoratori esodati rientranti nelle ultime due salvaguardie e per i quali i fondi non risultano ancora spesi, problema che al Senato, in relazione alle modalità e ai tempi di esame dei documenti di bilancio, non è stato possibile affrontare.

Il presidente SACCONI interviene nuovamente per sottolineare che il Governo ha annunciato l'intenzione di intervenire sul tema della flessibilità in uscita, che si incrocia con quello degli esodati: è infatti necessario individuare una soluzione complessiva riguardante tutti i lavoratori, atteso che i singoli provvedimenti di salvaguardia finiscono con il creare ulteriori discriminazioni con riferimento ai lavoratori esclusi.

Anche il senatore DIVINA (*LN-Aut*) interviene criticamente sull'uso distorto delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione rispetto alla soluzione della annosa problematica dei lavoratori esodati.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice SPILABOTTE (*PD*) conferma la propria proposta di parere favorevole, ribadendo che la soluzione al problema degli esodati non risulta pregiudicata dalla disposizione dell'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BOBBA assicura che sul punto sono in corso valutazioni da parte del Governo.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione, a maggioranza, approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

296^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), accompagnato dalla dottoressa Lucia Borsellino, responsabile per Agenas delle attività del Tavolo congiunto tra il Ministero della salute, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e la stessa Agenas.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del professor Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenas

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La PRESIDENTE avverte che, secondo quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, il professor Bevere riferirà, quest'oggi, in merito alle attività che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha svolto in tema di trasparenza nel settore sanitario, anche con l'ausilio della dottoressa Borsellino. Nel corso di una successiva seduta, il professor Bevere sarà nuovamente audito nell'ambito della indagine conoscitiva in titolo, in merito ai risultati del Programma nazionale esiti.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE cede quindi la parola agli ospiti, ringraziandoli per la disponibilità.

Il professor BEVERE effettua una sintesi delle principali attività svolte dall'Agenas in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e con il Ministero della salute.

Si sofferma, anzitutto, sui contenuti e sulle finalità del protocollo d'intesa stipulato da Agenas ed ANAC in data 5 novembre 2014.

Quindi, dà conto degli aspetti salienti della Sezione sanità del Piano nazionale anticorruzione 2015.

Segnala, inoltre, che al Protocollo d'intesa con l'ANAC è seguito un documento d'intenti contenente le principali linee di attività condivise con l'Autorità, per la realizzazione delle quali l'AGENAS ha coinvolto, oltre che l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche i principali *stakeholders*, quali la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), Cittadinanzattiva, l'Assobiomedica, Confindustria, Farminindustria, la Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO), la Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia (SI-FaCT) e la Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG); ed ha stipulato anche accordi di collaborazione con Università ed enti pubblici e privati, organizzando gruppi di lavoro composti da esperti in materia.

In conclusione, ricorda che tra le collaborazioni di cui s'è avvalsa l'Agenas si annovera anche quella con l'Associazione «Libera», finalizzata a fornire una prima disamina del livello di trasparenza raggiunto dalle aziende sanitarie: da tale collaborazione è scaturita la redazione del primo «Rapporto su trasparenza, etica e legalità nel settore sanitario».

La dottoressa BORSELLINO illustra in maggiore dettaglio i contenuti della Sezione sanità del Piano nazionale anticorruzione 2015.

Offre, quindi, elementi informativi in merito all'attuazione della normativa sulla trasparenza in sanità.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da parte dei senatori.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) domanda quali iniziative siano state poste in essere per limitare il ruolo della politica nelle nomine dei vertici delle Aziende sanitarie. Chiede se, ad avviso degli auditi, non sia necessario addivenire a regole omogenee per le strutture sanitarie pubbliche e per quelle private accreditate, quanto agli obblighi in tema di trasparenza. Domanda se non sia opportuno agevolare la presentazione di denunce e segnalazioni di illeciti nel settore sanitario, anche in forma anonima. Auspica, infine, un approfondimento delle problematiche legate alla gestione delle liste d'attesa, anche per quanto attiene al monitoraggio sull'attuazione della normativa che presiede a tale materia.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) domanda se siano state adottate misure per garantire la trasparenza del processo di privatizzazione della Croce rossa italiana. Chiede, inoltre, se si effettui un monitoraggio dei processi di affidamento ai privati di alcuni servizi sanitari cruciali, come quello d'emergenza, in particolare per quanto attiene alla trasparenza delle procedure e alla sussistenza di adeguati requisiti in capo agli affidatari.

La PRESIDENTE ricorda che gli auditi hanno competenze specifiche e, pertanto, nei limiti di esse potranno fornire risposta ai quesiti posti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, auspica un approfondimento dei problemi connessi alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale. Chiede a chi compete l'osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza in caso di accorpamento di Aziende sanitarie, apparendo tale profilo allo stato incerto. Segnala, infine, che sembra mancare un'azione di coordinamento, sia a livello regionale che nazionale, nei riguardi dei responsabili della trasparenza delle singole strutture e domanda se siano allo studio misure per ovviare a tale criticità.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, premette che per superare le problematiche della corruzione nel settore sanitario è necessario un cambio di passo culturale ed etico, oltre che una rigorosa applicazione delle normative in materia. Ciò posto, domanda se sia stato stimato il costo della corruzione nel settore sanitario. Chiede, inoltre, se sia stato effettuato o sia allo studio un monitoraggio analitico delle inadempienze delle singole strutture sanitarie rispetto agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza.

Il professor BEVERE, in merito al quesito relativo alle liste di attesa, fa presente che la nuova modulistica *standard* suggerita da Agenas consentirà di disporre di dati raccolti in maniera sistematica e quindi adeguati, quanto meno, ad una approfondita comprensione del problema.

Quanto ai responsabili della trasparenza, conviene sull'opportunità di un'azione di coordinamento ad essi dedicata, ma reputa al contempo cru-

ciale un'attenzione particolare al profilo delle competenze, non sempre tenuto nella dovuta considerazione.

Ritiene senz'altro meritevoli di approfondimento le implicazioni degli accorpamenti tra aziende sanitarie per ciò che attiene all'applicazione della normativa sulla trasparenza.

In riferimento ai quesiti concernenti le regole per le strutture accreditate, esprime l'avviso che anche gli ospedali religiosi «classificati» debbano essere annoverati tra le strutture soggette alla normativa in materia di trasparenza: ogni ente che eroghi prestazioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dovrebbe, a suo giudizio, osservare gli stessi obblighi.

Quanto infine alla domanda sul monitoraggio degli adempimenti da parte delle singole strutture, fa presente che si tratta di un'attività che esula, allo stato, dal novero delle competenze di Agenas, pur trattandosi senz'altro di un aspetto cruciale; anche a tal proposito, ritiene che la predisposizione di una modulistica *standard* potrà essere d'ausilio.

La dottoressa BORSELLINO fa presente che, stando anche a quanto asserito dall'ANAC, non vi sono allo stato stime precise dei costi della corruzione in sanità. Tuttavia, ritiene ipotizzabile che la corruzione assorba il 6 per cento delle risorse del settore sanitario.

In tema di denunce anonime, rileva che manca una specifica regolamentazione e reputa che questo possa essere un settore di intervento, anche al fine di tutelare i cosiddetti *whistleblowers*.

Conviene, infine, che per affrontare le problematiche della trasparenza sia necessario un cambio di passo culturale, ragione per cui tra le varie iniziative in materia si sta puntando molto sul potenziamento della formazione.

La PRESIDENTE, ringraziati gli auditi, fa presente che la documentazione consegnata, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, a partire dalle sedute convocate nella giornata di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato n. 2145 (conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2015, recante misure urgenti per interventi sul territorio).

Comunica inoltre che, in merito alla vicenda relativa al Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ampiamente riportata dagli organi di stampa, ha chiesto al Ministro della salute, onorevole Beatrice Lo-

renzin, di volersi rendere disponibile per una informativa alla Commissione, che potrà rappresentare l'occasione anche per fare il punto sulle prospettive di riforma dell'Agenzia regolatoria del farmaco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,25.

Audizione del professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo, Salvatore Lupo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione di Salvatore Lupo, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo.

Salvatore LUPO, *professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (*SI-SEL*) Davide MATTIELLO (*PD*), nonché i senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Franco MIRABELLI (*PD*), Francesco MOLINARI (*MISTO*) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il professor Salvatore Lupo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Prima di togliere la seduta, ricorda che una delegazione della Commissione si recherà in missione ad Ostia il 9 dicembre 2015; l'11 dicem-

bre avrà luogo invece una missione a Perugia e la missione a Bruxelles è invece rinviata ad una data da definire dopo gennaio 2016

La seduta termina alle ore 22,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 1° dicembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che ringrazia per la presenza.

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), i deputati Miriam COMINELLI (*PD*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Delrio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 1° dicembre 2015

**Plenaria
158ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 15.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015

Il senatore CRIMI (*M5S*) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il PRESIDENTE, il senatore ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il Presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Dopo un intervento iniziale del PRESIDENTE, il senatore CASSON e l'onorevole TOFALO (*M5S*) svolgono una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato in Olanda dal 2 al 4 novembre 2015.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 1° dicembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

1ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

